

Fast fashion, sfruttamento del lavoro e tutela della salute e sicurezza nella filiera: considerazioni a partire dal primo decreto di amministrazione giudiziaria del Tribunale di Firenze**

di Mario Infantino*

SOMMARIO: 1. La nomina dell'amministratore giudiziario per *Piazza Italia*. – 2. L'afflato espansivo dell'amministrazione giudiziaria nel prisma degli strumenti di contrasto allo sfruttamento del lavoro. – 3. Il nodo gordiano della legittimazione della Procura circondariale: una petizione di principio? – 4. Agevolazione colposa del caporalato: affinità e divergenze con la giurisprudenza del Tribunale di Milano. – 5. La tutela della dignità del lavoro tra misure di prevenzione e disciplina 231: presupposti e differenze. – 6. L'arsenale concorrente: il controllo giudiziario *ex art.* 3 della l. n. 199/2016. – 7. Profili di interferenza tra dignità personale e sicurezza sul lavoro nelle catene di appalti. – 8. La non genuinità dell'appalto tra interposizione e intermediazione illecita. – 9. Sfruttamento del lavoro, obbligo prevenzionistico e catene del valore: una responsabilità in cerca di autore (e viceversa).

1. *La nomina dell'amministratore giudiziario per Piazza Italia*

Con decreto del 21 gennaio 2026, l'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Firenze ha disposto l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria *ex art.* 34 del d.lgs. n. 159/2011 al noto marchio di moda *Piazza Italia*, facendo seguito alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato¹.

Il provvedimento in questione si segnala per diversi aspetti peculiari, vantando diversi primati: si tratta della prima applicazione della misura di prevenzione patrimoniale a una società per azioni operante in territorio toscano con riferimento a fenomeni di agevolazione del caporalato; parimenti, si è in presenza della prima misura di amministrazione giudiziaria comminata in seguito a un'istanza proveniente da una procura circondariale e non distrettuale. Non meno importante è anche il profilo soggettivo dell'ente collettivo interessato dalla misura *praeter delictum*: si tratta di un noto *brand* operante nel settore tradizionalmente definito come c.d. *fast fashion*, e ciò costituisce un'innovazione rispetto alla prassi

* Mario Infantino è Allievo Ordinario della classe di Scienze Giuridiche presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. mario.infantino@santannapisa.it

** Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, Decreto di applicazione di amministrazione giudiziaria *ex art.* 34 d.lgs. 159/11, 21 gennaio 2026, in "Sistema Penale", 7 febbraio 2026, con nota di G. AMARELLI, *Il tribunale di Firenze adotta il primo decreto di amministrazione giudiziaria per agevolazione colposa del caporalato su proposta di una procura circondariale*.

pretoria, seguita dalla giurisprudenza meneghina, che ha coinvolto sempre grandi *maison* del lusso, nell'ambito dell'applicazione di istituti di continuità aziendale afferenti al «filone» della moda².

Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento, l'attività di agevolazione della società committente si sarebbe estrinsecata nell'omesso controllo della filiera produttiva, in particolar modo con riferimento a due imprese terziste, la cui titolarità sostanziale è ricondotta a soggetti indagati per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. Nel medesimo sito produttivo, infatti, tali imprese si sarebbero succedute solo fittiziamente, in un quadro di continuità sostanziale degli assetti aziendali e delle modalità operative e, a seguito dei controlli ispettivi e degli accertamenti, sarebbero state riscontrate condizioni lavorative connotate da grave compressione della dignità dei lavoratori, emergendo la sussistenza di tutti gli indici sintomatici di sfruttamento definiti all'art. 603-*bis* c.p.³ quali: modalità retributive riconducibili al cottimo con paghe sotto soglia, impiego di manodopera clandestina⁴, turni senza riposo, carenze prevenzionistiche e condizioni abitative degradanti⁵, inserite in un più generale sistema di gestione occulta delle aziende⁶. L'analisi del c.d. fattuometro evidenzerebbe che la committente sarebbe stata

² Si fa riferimento alla prassi, avviata dal Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, con decreto 15 gennaio 2024 nel c.d. caso *Alviero Martini*, che ha coinvolto diverse case di moda tra le quali *Giorgio Armani Operations s.p.a.* (decreto 3 aprile 2024 n. 10), *Dior Manufacturing* (decreto 6 giugno 2024 n. 12); *Loro Piana* (decreto 8 luglio 2025). Si veda G. CIVELLO, *Agevolazione colposa del "caporalato" e misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria*, in "Il lavoro nella giurisprudenza", n. 8-9, 2024, pp. 822-835. Per una ricognizione in chiave critica: F. PISCONTI, *Idoneità dei modelli aziendali 231 e due diligence nei processi di outsourcing. Riflessioni sulle recenti applicazioni dell'amministrazione giudiziaria per sfruttamento di manodopera nel sistema di supply chain dell'alta moda*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", n. 1-2/2025, pp. 380-411. Tale *modus operandi* è stato ravvisato dal Tribunale di Milano anche in altri «filoni» quali la logistica (decreto 6 maggio 2019, n. 11, c.d. caso *Ceva Logistics Italia s.r.l.*) e *food delivery* (decreto 28 maggio 2020, n. 9) c.d. caso *Uber Italy s.r.l.*

³ Trib. Firenze, cit., p. 16.

⁴ *Ivi*, p. 31: «Si ribadisce che le indagini hanno senza ombra di dubbio dimostrato l'impiego nel sito pratese *de quo* di manodopera a nero e addirittura in stato di clandestinità e, per quella contrattualizzata, un impiego difforme rispetto al contratto di lavoro sottoscritto (i più assunti a 4 ore), che si prolungava per tutti anche fino 12 ore al giorno (con picchi talvolta superiori) tutti i giorni della settimana 7 giorni su 7».

⁵ *Ivi*, p. 23: «Questo ennesimo controllo, permetteva di accertare il reiterato impiego di macchinari non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In buona sostanza, alle due macchine oggetto di contestazione a seguito del controllo ispettivo del 27/11/2024, e che nonostante ciò, non erano state adeguate, se ne era aggiunta una terza (avente carcassa di colore viola e scritte in lingua cinese nonché codice identificativo 88), anch'essa caratterizzata dalle medesime criticità delle prime due in quanto di importazione extra UE e pertanto priva di marcatura CE» [...] Ricorre altresì l'indice di sfruttamento lavorativo di cui al n. 4) del 30 comma dell'ad. 603 bis c.p., ossia l'aver da parte delle persone sottoposte alle indagini sottoposto i lavoratori impiegati a nero a condizioni di lavoro ed alloggiative degradanti». In particolare il decreto segnala l'impiego di pannellature finalizzato a ricavare un maggior numero di stanze per ospitare quanti più operai possibile: «una strategia chiaramente a vantaggio della parte datoriale (scientemente adottata per assicurare un maggior risparmio di spesa) e, di contro, a svantaggio dei lavoratori e delle proprie condizioni di benessere e salubrità, dato che si trovano a dover vivere in camere prive di superfici atte ad assicurare il corretto rapporto aero illuminante e in una marcata situazione di sovraffollamento abitativo».

⁶ *Ivi*, p. 13: «L'analisi della visura camerale della nuova impresa, e l'esame dei rapporti di lavoro, faceva ipotizzare una soluzione di continuità aziendale meramente di facciata, dato che il fulcro societario era comunque riconducibile alla famiglia QU».

legata da un rapporto commerciale «duraturo e proficuo»⁷ con le imprese, caratterizzato da gestione informale del lavoro e *audit* meramente di facciata, finalizzati principalmente a un controllo solo relativamente alla qualità del prodotto. Sulla base di tali risultanze si inferisce che la committente sarebbe incorsa in una *culpa in eligendo* e *in vigilando* in relazione alla scelta di fornitori, laddove una condotta prudente «ben avrebbe imposto di intraprendere virtuosi percorsi di controllo sul proprio appaltatore terzista [...] Un mero controllo *in loco*, infatti, avrebbe palesato l'insufficienza sia delle maestranze presenti sia dei mezzi aziendali, lasciando sorgere un più fondato sospetto circa le effettive modalità di gestione del lavoro all'interno della fabbrica a conduzione cinese (peraltro in un territorio, come quello pratese, giudizialmente noto per l'esistenza di un immanente sistema di sfruttamento di manodopera cinese, pakistana e africana)»⁸. Tale attività è ritenuta pienamente integrante i requisiti per l'applicazione dell'istituto *ex* art. 34 cod. antimafia per il periodo di un anno, salvo proroghe, procedendo altresì il Tribunale con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario che affianchi il *management* aziendale nella gestione. Quest'ultimo profilo, data la rilevanza in relazione all'incidenza dei controlli giudiziari sull'economia, merita un approfondimento.

A norma dell'art. 34, comma 3, cod. antimafia, l'amministratore giudiziario «esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura» e nel caso di imprese esercitate in forma societaria, come la situazione *de quo*, «può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti». Il tenore lessicale della disposizione sembrerebbe invero imporre una pienezza di poteri in capo all'amministratore, suggerendo uno spossessamento gestorio dell'ente, conformemente alla *ratio* dell'istituto quale bonifica dell'azienda finalizzata a un celere ripristino della legalità⁹. Tale tesi sembrerebbe ulteriormente corroborata da un raffronto con il controllo giudiziario di cui all'art. 34-*bis* cod. antimafia¹⁰. Quest'ultima misura si differenzia dall'amministrazione giudiziaria

⁷ *Ivi*, p. 26.

⁸ *Ivi*, p. 35.

⁹ Osserva correttamente E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 3-4/2019, p. 852: «si determina, quindi, un pieno spossessamento gestorio dell'impresa oggetto della misura, rispetto alla quale l'amministratore – potendo esercitare sui beni in parola «tutte le facoltà spettanti ai titolari» – acquisisce la piena capacità giuridica di porre in essere le misure ritenute necessarie per condurre l'attività, recidendo i legami attuali tra l'attività produttiva e gli ambienti illeciti agevolati, al contempo dotando l'ente degli strumenti gestionali e di *compliance* indispensabili per introdurre nell'organizzazione gli «anticorpi» utili a contrastare qualunque successivo tentativo di condizionamento criminale».

¹⁰ Si tratta dell'istituto di «bonifica aziendale» meno invasivo, introdotto nell'ordinamento con la l. n. 161/2017 in seguito al recepimento degli importanti contributi della c.d. «Commissione Fiandaca», ma già rinvenibile nei suoi tratti essenziali anche nella legislazione antecedente. L'art. 3 *quinquies*, comma 3, della l. n. 575/1965 prevedeva infatti una forma di controllo giudiziario molto simile all'attuale formulazione, introducendo l'obbligo di comunicazione di una serie di informazioni economicamente rilevanti atinenti ai beni e la dimora abituale del titolare. Tale istituto

perché può essere disposta dal Tribunale in presenza di un'agevolazione solo «occasionale» e se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Una delle due declinazioni possibili dell'istituto prevede proprio la nomina di un amministratore giudiziario, «il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero». L'attività di controllo diverge nettamente rispetto all'amministrazione giudiziaria, in quanto non determina nessuna ingerenza sui piani operativi dell'impresa. L'impiego del termine «amministratore» nel controllo giudiziario sarebbe quindi improprio, posto che tale figura secondo la dottrina «risulta del tutto priva di qualunque compito gestionale ed ha la funzione di effettuare una sorta di monitoraggio esterno nei confronti delle imprese coinvolte in episodi corruttivi»¹¹. La differenza tra amministrazione e controllo giudiziario si apprezzerrebbe dunque sul differente «livello di intensità»¹² del condizionamento criminogeno dell'impresa e rifletterebbe una diversa ampiezza del grado di bonifica. Tutto ciò si traduce operativamente da una parte nel conferimento della pienezza di prerogative nel primo caso e dall'altra in una più marginale funzione di «tutoraggio» nel secondo. Senonché, per esigenze di proporzionalità, il Tribunale ritiene nel provvedimento di specie di operare «un intervento nella gestione societaria non implicante, quantomeno allo stato, il totale spossessamento dell'imprenditore e quindi l'assunzione integrale dei poteri di gestione»¹³.

L'applicazione di uno spossessamento solo parziale attraverso il richiamo, volto a un temperamento sanzionatorio, al principio di proporzionalità è in realtà una costante di tutti i provvedimenti di amministrazione giudiziaria applicati ad

operava tuttavia solo nei casi di revoca della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, vale a dire in via ancillare ad altra misura principale. In altri termini al «controllo giudiziario» difettava una dimensione autonoma che invece è stata conferita con l'art. 34-bis. Per i profili dell'istituto, M. ROMANO, *Il Controllo Giudiziario: tra esigenze di tutela dell'ordine pubblico e diritto d'impresa*, in "Diritto Penale e Processo", n. 9, 2023, p. 1223 ss.; G. STAMPANONI BASSI, *Le patologie nella governance*, in L. ROCCATAGLIATA, G. STAMPANONI BASSI (a cura di), *Corporate Governance e illecito penale. Poteri e responsabilità nelle organizzazioni complesse*, Milano, Giuffrè, 2024, p. 203 ss.; R. MAGI, E. BIRRITTERI, *L'amministrazione e il controllo giudiziario delle attività economiche nel codice antimafia*, in A. GULLO, V. MONGILLO (a cura di), *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia*, Torino, Giappichelli, 2025, p. 195 ss.; E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale*, cit., p. 841 ss.; M. ARBOTTI, *La prevenzione patrimoniale «recuperatoria» al cospetto della realtà di impresa: ambizioni legittime, perduranti, rischi occulti*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", n. 3-4/2022, p. 705 ss.; A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione*, in "Archivio penale", 2018, p. 376 ss.; F. BALATO, *La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art 34 bis codice antimafia*, in "Diritto penale contemporaneo", 12 marzo 2019, p. 61 ss.

¹¹A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce *Codice antimafia (riforma del)*, in "Digesto delle discipline penali", Aggiornamento X, Torino, UTET, p. 54; A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017*, cit., p. 376. Si è parlato anche di «vigilanza prescrittiva», E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, cit., p. 855.

¹² Si è parlato di «grado di condizionamento», V. MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", n. 3-4/2023, p. 525 ss.

¹³ Trib. Firenze, cit., p. 38.

organizzazioni complesse per fatti di caporalato, sin dal *leading case* rappresentato dal caso c.d. *Ceva Logistics*¹⁴. La ridefinizione dell'amministratore giudiziario in termini di un'attività di affiancamento del *management* intraneo senza spossessamento, seppur apprezzabile nell'intento di mitigare l'ingerenza giudiziale nel governo dell'impresa e di cercare di ritagliare uno spazio «autonomo» rispetto al commissariamento giudiziale *ex art.* 15 del d.lgs. n. 231/2001, solleva questioni in ordine ai concreti confini applicativi delle misure di prevenzione antimafia. Ciò non significa, si badi bene, che la nuova geometria dell'amministrazione giudiziaria, così come definita dal filone della giurisprudenza meneghina, in senso di intervento minimalista senza sottrazione del complesso aziendale sia un esito necessariamente incompatibile con le esigenze di continuità aziendale: anzi sul piano operativo può rivelarsi una scelta ragionevole per preservare competenze interne e garantendo efficacia della bonifica. Tuttavia, proprio perché tale esito appare oggi il frutto di un temperamento pretoriamente costruito attraverso il richiamo al principio di proporzionalità e non di una scansione normativa espressa, esso impone un ripensamento sistematico in cui la praticabilità di una amministrazione giudiziaria senza spossessamento sia espressamente stabilita *ex lege*. Il rischio, in difetto di tale ancoraggio positivo, è che la linea di confine tra l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 159/2011 finisca per assottigliarsi progressivamente, producendo una ibridazione in cui il primo istituto perde la sua cifra tipica di intervento incisivo e orientato alla bonifica strutturale dell'impresa, mentre il secondo non riesce più a rappresentare la sede naturale delle forme più leggere di tutoraggio giudiziale. In altri termini, la modulazione in via giurisprudenziale dello spossessamento, pur apprezzabile sul piano della flessibilità operativa, rischia di rendere i due strumenti sostanzialmente fungibili, svuotando di significato la distinzione normativa che il legislatore del 2017 aveva inteso tracciare con una certa nitidezza¹⁵.

Muovendo dai profili di maggiore interesse contenuti nel decreto del Tribunale di Firenze, si procederà ad analizzare l'evoluzione dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce della giurisprudenza milanese. In

¹⁴ Trib. Milano, decreto 6 maggio 2019, n. 11, p. 46: «In concreto l'amministrazione giudiziaria dovrà essere finalizzata, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare ed eventualmente a rimodulare, in un'ottica primaria di salvaguardia dell'occupazione a tutti i livelli, gli accordi contrattuali relativi ai siti di Stradella ed Arese posti in essere con la filiera di o con altre società operanti nella prestazione di servizi o di mano d'opera, con una analisi che andrà estesa a tutti i siti della società per verificare se esistano altre forme di sfruttamento conclamato della mano d'opera di lavoratori esterni, nonché a verificare l'idoneità del modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all'art. 603 bis c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate. L'attività andrà svolta possibilmente d'intesa con gli organi amministrativi della società Ceva Logistics Italia ben potendo il Tribunale, in caso contrario, espandere l'intervento ablativo fino al total impossessamento della compagine societaria».

¹⁵ Posto che il *proprium* risiede proprio nel fatto che «lo Stato alza l'asticella della prevenzione, curando – attraverso il soggetto designato – la temporanea gestione dell'impresa infiltrata. Nondimeno, al pari delle misure di primo livello non rinuncia al correlato scopo di salvaguardarne la continuità operativa» V. MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, cit., pp. 527-528.

particolar modo si approfondiranno i presupposti e le differenze tra le diverse forme di controllo giudiziario, penali e non, previste dall'ordinamento per fenomeni di sfruttamento, per poi riflettere sulle prospettive *de iure condendo* della *corporate liability* in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale nel *framework* delle catene globali del valore.

2. L'afflato espansivo dell'amministrazione giudiziaria nel prisma degli strumenti di contrasto allo sfruttamento del lavoro

«L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende» di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 consiste in uno spossessamento gestorio temporaneo dell'attività economica in presenza di un condizionamento mafioso o di un'agevolazione di fenomeni criminosi variamente individuati, che denotano una contiguità del soggetto imprenditoriale alla criminalità di carattere stabile ma non irreversibile: l'istituto si connota quindi di una spiccata finalità ripristinatoria-recuperatoria, in cui la bonifica è specificatamente volta a reinserire celermente l'impresa nel circuito dell'economia legale¹⁶.

L'istituto, codificato nel Codice Antimafia, trova un antecedente storico nella «sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni connessi ad attività» di cui agli artt. 3-*quater* e 3-*quinquies* della l. n. 575/1965, introdotti dall'art. 24 del d.l. n. 306/1992, che sulla scia della precedente legge 13 settembre 1982, n. 646, c.d. *Rognoni-La Torre*, inaugura una nuova «stagione» per le misure di prevenzione patrimoniali, tradizionalmente concepite come subalterne e ancillari alle misure personali¹⁷. Come ricostruito dal provvedimento in commento¹⁸, i presupposti

¹⁶ Secondo Cass. pen., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 46898, citata a pagina 7 del provvedimento *de quo*: «La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che l singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente 11 cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata». In argomento si veda anche G. CAPECCHI, *La misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità*, in "Diritto penale contemporaneo", 4 ottobre 2017, p. 2 ss.; V. MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, cit., pp. 527-528; E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, cit., p. 841 ss.

¹⁷ Si tratta di una concezione che trova il suo fondamento a partire dalla legislazione sabauda, in cui le misure *praeter delictum* sono finalizzate al contrasto di fenomeni ritenuti di degenerazione sociale. Si veda ad esempio la l. 26 febbraio 1852, n. 1339, c.d. Galvagno, che prevede la «sorveglianza di polizia» «da sottomissione di darsi a stabile lavoro» a carico di «oziosi e vagabondi». Con la legge Rognoni-La Torre l'apparato di prevenzione patrimoniale inizia a definirsi, ma solamente *sub specie* di ablazione patrimoniale (sequestro; confisca; prestazione di cauzione, giungendo con la c.d. legge Reale prima e con il d.l. n. 306/1992 poi a delinearsi la fisionomia di «prevenzione terapeutica», F. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 9 ss.; E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, cit., p. 842.

¹⁸ Trib. Firenze, cit., p. 5.

applicativi sono duplici. Il primo consiste in un accertamento di tipo positivo, vale a dire la sussistenza di sufficienti indizi in ordine a un «contatto» tra realtà imprenditoriale e criminalità, declinabile sia attraverso la soggezione dell'impresa a condotte di intimidazione o assoggettamento di stampo mafioso (c.d. impresa vittima), sia nel momento in cui è l'impresa stessa ad agevolare attività realizzate da persone sottoposte a sorveglianza speciale o confisca o da persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei reati individuati, tra i quali l'art. 603- *bis* c.p. (c.d. impresa agevolatrice)¹⁹.

Il secondo requisito è invece di carattere negativo, e consiste nella mancanza di presupposti per l'applicazione del sequestro e della confisca di prevenzione, oltre alla circostanza per la quale agevolante e agevolato debbono essere soggetti ontologicamente distinti, posto che laddove il primo risultasse mero prestanome del secondo, i beni potrebbero essere immediatamente sottoposti ad ablazione patrimoniale poiché indirettamente riferibili al proposto. Il contributo agevolatorio deve essere indirizzato nei confronti di soggetti sottoposti a un procedimento penale per reati che presentano tra di loro un profilo criminologico assai diverso tra di loro²⁰. Essi, inizialmente afferenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, sono stati oggetto di una vera e propria espansione disomogenea da parte del legislatore, che con la l. n. 161/2017 ha introdotto il reato *ex art. 603-bis*, modificando il volto dell'istituto in una direzione rivolta alla prevenzione della criminalità lucrogenetica in senso più ampio rispetto alla criminalità mafiosa: un afflato espansivo che è proseguito con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. «terra dei fuochi»), che ha ulteriormente ampliato il novero della fattispecie, introducendo molteplici figure, codicistiche ed *ex d.lgs. n. 156/2006*, di reati ambientali,

¹⁹ In ordine allo «stigma di mafiosità» derivante dall'equiparazione sul piano normativo dell'impresa vittima con l'impresa agevolatrice, si veda V. MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, cit., p. 535. Sull'equiparazione, in dottrina criticità si segnalano da V. MANGIONE, *La contiguità a alla mafia fra "prevenzione" e "repressione": tecniche normative e scelte dogmatiche*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1996, 2-3, p. 718; M. ARBOTTI, *La prevenzione patrimoniale «recuperatoria» al cospetto della realtà di impresa: ambizioni legittime, perduranti criticità, rischi occulti*, cit., p. 704.

²⁰ Si assiste a un processo di parificazione ingiustificata tra fenomeni di criminalità economica e di criminalità organizzata tali per cui si è parlato di vero e proprio «deficit di razionalità», F. CONSULICH, *La responsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all'ente*, in "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", 2023, p. 215 ss.; V. MANES, *I paradigmi prasseologici della "prevenzione terapeutica" d'impresa: dalla profilassi aziendale al governo indiretto del mercato*, in "Diritto penale e processo", 11, 2025, p. 1253: «Ciò che colpisce, però, prima e più in alto, è la evidente mancanza di razionalità di un sistema che persevera nell'assimilare crimine economico e criminalità organizzata, criminalità "bianca" e criminalità "nera", a dispetto dell'indubbia differenza di disvalore e, il più delle volte, della distanza criminologica che separa i due universi. L'ampia gamma dei reati-presupposto la cui agevolazione può legittimare l'applicazione delle misure ha infatti permesso al paradigma preventivo di travalicare i tradizionali confini della contiguità mafiosa, diventando un dispositivo largamente utilizzato nella prassi per fronteggiare le non solo le nuove forme di agevolazione del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-*bis* c.p.), ma molte altre condotte illecite la cui realizzazione è direttamente o indirettamente ipotizzabile nella supply chain e/o nella "catena del valore": una espansione, lo si ribadisce, continua e incontrollata, non limitata a forme di criminalità organizzata o vessatoria né a forme tradizionali di criminalità del profitto, vista la citata annessione -da ultimo - anche dei reati ambientali».

alimentando ulteriormente la distonia rispetto all'originaria *ratio* del d.lgs. n. 159/2011²¹. Parallelamente all'introduzione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento di manodopera, la l. n. 161/2017 ha sensibilmente modificato il procedimento applicativo della misura. La novella ha infatti reso bastevole la sussistenza di «sufficienti indizi»²² in ordine all'agevolazione per determinare, *sic et simpliciter*, l'impiego della bonifica, laddove la precedente formulazione, mutata proprio dagli artt. 3-*quater* e 3-*quinqies*, della l. n. 575/1965, il quadro indiziario era preordinato solo alla richiesta al Tribunale della prevenzione di svolgimento di ulteriori indagini, oppure a far insorgere l'obbligo per le imprese agevolatrici di giustificare la legittima provenienza dei beni o delle altre utilità²³. Alla richiesta della Procura, il vaglio del Tribunale sarebbe poi seguito solo in presenza di «sufficienti elementi». Secondo il provvedimento in questione, la nuova formulazione lessicale non avrebbe modificato i presupposti applicativi, rendendoli più labili, sulla scia di quanto affermato da giurisprudenza consolidata²⁴. Eppure, la maggior esiguità sul piano probatorio, scandita già sul piano letterale con il passaggio dalla «sufficienza degli elementi» alla «sufficienza degli indizi», sembrerebbe confermata proprio dallo snellimento del procedimento applicativo in ordine al venir meno del Tribunale come «filtro» e delle «ulteriori indagini»²⁵. A ciò si aggiunge il fatto che, tra tutti i modelli di *standard* probatorio, il legislatore ha optato per il meno rigoroso possibile facendo discendere una misura così incisiva dal sol fatto che una persona fisica o un ente sia stata iscritta nel registro *ex art.* 335 c.p.p. per il delitto di caporalato²⁶.

²¹A. PELLEGRINI, *L'amministrazione giudiziaria dopo la conversione del decreto legge "Terra dei fuochi"*, in "Corporate Crime & Compliance Hub", 28 ottobre 2025.

²² Indizi rilevati rispettivamente: «a) degli ordinari accertamenti relativi alle indagini patrimoniali di cui all'art. 19 del Codice antimafia; b) di quelli compiuti per il rilascio da parte del Prefetto della informazione antimafia di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011; c) di quelli posti in essere, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – in particolare ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016.» V. MENDITTO, *Le misure di prevenzione e la confisca allargata*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 64.

²³ Su questi aspetti, puntualmente E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, cit., p. 843.

²⁴ Trib. Firenze, cit., p. 5, «la legge 161/2017 ha sostituito il riferimento agli "elementi" con quello agli "indizi", ma, tale modifica, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale di Milano, con il decreto del 3 aprile 2024 e nella giurisprudenza successiva, non può intendersi in un abbassamento della soglia probatoria richiesta in relazione all'esistenza dell'attività delittuosa che l'impresa avrebbe colpevolmente agevolato; in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, si ritiene che l'applicazione della misura debba fondarsi su elementi fattuali dotati di significativo spessore probatorio, tali da giustificare un intervento che incide su diritti costituzionalmente garantiti». In realtà già prima del 2024 è possibile ravvisare quest'orientamento in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, decreto 7 maggio 2019, n. 59: «non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate».

²⁵ Così, E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti*, cit., p. 843.

²⁶ In argomento G. CIVELLO, *Agevolazione colposa del "caporalato" e misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria*, cit., p. 831. Osserva inoltre l'A: «Peraltro, nel sistema normativo de quo si assiste ad un vero e proprio paradosso, in quanto lo standard probatorio (per così dire) più elevato - quello degli indizi - è previsto in relazione alla sola condotta accessoria di agevolazione,

Se è pacifico che l'attività agevolatrice possa avere carattere lecito, si discute se invece quella agevolata deve essere teleologicamente legata al reato del soggetto indagato oppure finanche quest'ultima attività possa risultare lecita. La giurisprudenza di merito del tribunale di Milano²⁷ sembrerebbe avvallare quest'ultima soluzione, anche se la dottrina rileva che l'impostazione ermeneutica più conforme alla *ratio* sembrerebbe la prima²⁸. È interessante notare come l'attività dell'amministratore giudiziario, secondo il Tribunale nel provvedimento in questione, si debba orientare attraverso tre direzioni: lo *screening* dei fornitori; la risoluzione dei rapporti con i *partner* che violino i diritti umani nella loro attività; l'adozione e l'efficace implementazione del Modello 231 con specifico riferimento al delitto art. 603-*bis* c.p.²⁹. Si tratta del profilo che evidenzia una prima sovrapposizione con la disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, e che mostra in definitiva una curvatura della prevenzione antimafia nel senso di strumento rimediabile privilegiato di *governance* della *supply-chain*³⁰.

3. Il nodo gordiano della legittimazione della Procura circondariale: una petizione di principio?

Il provvedimento in commento si segnala in quanto costituisce il primo caso di amministrazione giudiziaria disposta a seguito di un'istanza proveniente non già da una procura distrettuale, bensì da una procura circondariale. A una prima lettura, tale soluzione sembrerebbe porsi in tensione con il dato letterale dell'art. 34, il quale, nel rinviare all'art. 17, comma 1, parrebbe escludere una legittimazione autonoma del procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale. Il

mentre con riferimento alla condotta "agevolata", vale a dire alla condotta da considerarsi principale e "presupposta", è ritenuta sufficiente la mera iscrizione ex art. 335 c.p.p.; con il paradosso che, in tal modo, potrebbe ritenersi comprovata una condotta di ausilio, rispetto ad un fatto principale non comprovato nemmeno in via indiziaria».

²⁷ Trib. Milano, decreto 23 giugno 2016, p.2: «l'applicazione dell'istituto non presuppone, invece, né che l'attività agevolata abbia carattere illecito [...], né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto».

²⁸ BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, cit., 845.

²⁹ Trib. Firenze, cit., p. 38: «l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, a:- analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p.; - rimuovere ove necessario i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; - adottare ed attuare efficacemente un modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire interno e quelli dei fornitori dell'azienda nonché a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda».

³⁰ In argomento, V. MONGILLO, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena di forniture: strategie globali di prevenzione e repressione*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", n. 3-4/2019, p. 630 ss.; V. MANES, *I paradigmi prasseologici della "prevenzione terapeutica" d'impresa: dalla profilassi aziendale al governo indiretto del mercato*, cit., p. 1253.

tribunale supera tuttavia tale obiezione facendo leva fondamentalmente su due distinti argomenti, ricavati da un'interpretazione sistematica della disciplina, anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

Il primo argomento muove dall'assunto secondo cui l'art. 17 enuncerebbe una regola generale, consistente nella titolarità, in capo alla procura distrettuale, della legittimazione a proporre misure di prevenzione patrimoniali (comma 1), cui si affiancherebbe, per determinate ipotesi, tra le quali assume rilievo centrale la pericolosità generica, una competenza concorrente della procura circondariale (comma 2). Il ragionamento del tribunale può essere così ricostruito: se, nell'ambito della pericolosità generica di cui all'art. 4, lett. c), che richiama l'art. 1, il procuratore circondariale è già titolare di una competenza concorrente a richiedere misure di prevenzione patrimoniali ai sensi dell'art. 17, comma 2, e se l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 rientra pacificamente nel novero di tali misure, ne consegue che, ove l'agevolazione riguardi soggetti qualificabili come pericolosi generici, ovvero soggetti indagati per reati espressivi della medesima area di pericolosità, anche il procuratore circondariale debba ritenersi legittimato a richiederne l'applicazione. In questa prospettiva, il richiamo alla l. n. 147 del 2025, che ha introdotto i c.d. ecoreati estendendo la legittimazione anche alla procura circondariale, viene valorizzato quale ulteriore elemento di conferma della natura generale dell'art. 17. Anzi, il fatto che il legislatore abbia riconosciuto tale legittimazione persino con riguardo a fattispecie riconducibili alla pericolosità specifica, quali i delitti ambientali, rafforzerebbe, *a fortiori*, la conclusione circa la sua sussistenza nelle ipotesi di pericolosità generica.

Il secondo argomento si fonda, invece, su un rilievo di ordine sistematico e assiologico, concernente l'irragionevolezza dell'opposta soluzione interpretativa. Escludere la legittimazione del procuratore circondariale a richiedere l'amministrazione giudiziaria determinerebbe, infatti, un esito difficilmente giustificabile, ove si consideri che il medesimo pubblico ministero potrebbe comunque domandare misure ben più incisive e afflittive, quali il sequestro e la confisca, lasciando poi al tribunale la possibilità di pervenire, all'esito della propria valutazione, proprio all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria. Ne deriverebbe una contraddizione interna al sistema, poiché verrebbe negata la legittimazione a sollecitare una misura meno invasiva, pur ammettendola rispetto a strumenti di ben maggiore impatto ablatorio.

La ricostruzione offerta dal Tribunale è certamente suggestiva e accuratamente argomentata. Nondimeno, essa si espone a una duplice obiezione, insieme logico-inferenziale e testuale. Il ragionamento del Tribunale può essere ricostruito, in termini sillogistici, nel modo seguente:

1) premessa maggiore: nelle misure di prevenzione patrimoniali, quando il potere di proposta spetta al procuratore distrettuale, tale potere si estende anche al procuratore circondariale nei casi contemplati dall'art. 17, comma 2;

2) premessa minore: l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 costituisce una misura di prevenzione patrimoniale il cui potere di proposta è attribuito al procuratore distrettuale;

3) conclusione: dunque, nelle ipotesi riconducibili alla pericolosità generica, anche il procuratore circondariale è legittimato a proporre l'amministrazione giudiziaria.

È questo, in sostanza, il passaggio che il decreto rende esplicito allorché afferma, da un lato, che il richiamo dell'art. 34 al comma 1 dell'art. 17 non esclude *ex se* la legittimazione concorrente del procuratore circondariale e, dall'altro, che l'attribuzione diretta del potere al procuratore distrettuale amplia indirettamente, per effetto dell'art. 17, comma 2, anche la sfera di legittimazione del procuratore circondariale³¹. Così formulato, tuttavia, il sillogismo si presta a rilievi critici, poiché la premessa maggiore non costituisce un dato normativo testualmente pacifico, ma incorpora già la soluzione interpretativa controversa. La premessa maggiore su cui il Tribunale fonda la legittimazione della procura circondariale non è infatti ricavata immediatamente dal testo, ma è il risultato di una costruzione interpretativa a più stadi: muovendo dall'art. 34, che richiama i "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17", il giudice assume anzitutto che l'art. 17 debba essere letto come disciplina unitaria della legittimazione nelle misure di prevenzione patrimoniali. Trasforma poi il comma 2, che letteralmente estende "anche" al procuratore circondariale le funzioni del procuratore distrettuale solo nei casi ivi indicati, in una sorta di regola generale di propagazione delle attribuzioni patrimoniali. Infine, applica tale propagazione anche all'art. 34, sostenendo che l'attribuzione diretta del potere al procuratore distrettuale amplierebbe "indirettamente" anche la sfera di legittimazione del procuratore circondariale. È proprio questo il passaggio logicamente più esposto: la premessa maggiore è debole perché non ha statuto di regola normativa espressa, ma di regola sistematica ricostruita, e dunque regge solo se si accetta una premessa ulteriore non imposta dal testo, ossia che il rinvio al comma 1 non sia selettivo ma faccia riferimento anche al comma 2. Da qui il rischio di petizione di principio: la conclusione da dimostrare, che il comma 2 operi anche rispetto all'art. 34, viene in larga misura già anticipata nella premessa maggiore, la quale assume come regola del sistema proprio l'estensione che avrebbe dovuto giustificare.

A tale costruzione può contrapporsi la tesi del rinvio selettivo: l'art. 34 richiama solo il comma 1, mentre altre disposizioni omogenee del medesimo Codice, come gli artt. 19 e 24, richiamano espressamente i commi 1 e 2; ne consegue, secondo un lineare argomento *a contrario*, che quando il legislatore intende includere anche il meccanismo estensivo del comma 2 lo dice espressamente, sicché l'assenza di tale richiamo nell'art. 34 non dovrebbe essere colmata per via interpretativa. In questa prospettiva, il rinvio selettivo si presta anche a una lettura-sistematica, perché valorizza una differenza redazionale interna

³¹ Trib. Firenze, cit., p. 1.

al Codice antimafia e riduce il numero delle assunzioni ermeneutiche necessarie. Nello stesso senso può leggersi anche la novella del 2025 sugli ecoreati³²: il fatto che il legislatore abbia aggiunto espressamente, per quelle sole ipotesi, che la proposta “può essere formulata anche” dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, lungi dal confermare in modo univoco la tesi espansiva del Tribunale, si presta a fondare un ulteriore argomento *a contrario*, nel senso che, fuori dai casi espressamente contemplati, l'estensione della legittimazione al procuratore circondariale non fosse già automaticamente desumibile dal combinato disposto degli artt. 17 e 34. Quanto al secondo argomento, si potrebbe sostenere che il piano della legittimazione all'iniziativa del pubblico ministero è diverso rispetto al potere conformativo del giudice, che resta distinto. Né vale replicare che l'amministrazione giudiziaria rappresenti semplicemente un *minus* rispetto alle misure ablativo, poiché l'art. 34 le assegna una funzione e presupposti propri, operando proprio quando non ricorrono i presupposti per le misure patrimoniali del capo I: sicché l'asimmetria denunciata dal Tribunale potrebbe essere letta non come contraddizione interna del sistema, ma come possibile scelta legislativa.

Proprio per questo, se si fosse ritenuto che la lettura restrittiva producesse un esito costituzionalmente irragionevole, in particolare sotto il profilo dell'art. 3 Cost., una soluzione metodologicamente più cauta forse sarebbe stata quella di sollevare questione di legittimità costituzionale.

4. Agevolazione colposa del caporalato: affinità e divergenze con la giurisprudenza del Tribunale di Milano

Giova ricostruire brevemente la genesi del principale presupposto, dai contorni sibillini, posto a fondamento del provvedimento di amministrazione giudiziaria in commento: la nozione di «agevolazione colposa del caporalato». L'accertamento del requisito agevolatorio, che sul piano squisitamente normativo non è connotato soggettivamente, se si pone come indefettibile nel caso di impresa agevolatrice, com'è ovvio che sia, andrebbe effettuato anche nell'ipotesi di c.d. «impresa vittima» posto che la locuzione impiegata dal legislatore, *possa comunque agevolare*, si riferirebbe anche ai contributi delle imprese che sono soggette a condizionamento mafioso³³. L'agevolazione, in quest'ottica, si pone quindi come perno del sistema della prevenzione recuperatoria, connotando tutte le fattispecie previste dall'art. 34: è l'elemento che attiva la bonifica e i cui contenuti definiscono ampiezza e intensità della contiguità criminale. Un'interpretazione teleologica della disposizione, conduce a individuare nell'«agevolazione», «qualsiasi forma di ausilio e sostegno che consenta ai sodalizi di raggiungere (o di conseguire con maggiore

³² Sul punto si veda G. AMARELLI, *Il Tribunale di Firenze adotta il primo decreto di amministrazione giudiziaria*, cit.

³³ A.M. MAUGERI, *La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali*, cit. p. 367.

facilità) i propri obiettivi economico-criminali ed illeciti in generale»³⁴.

La necessità che i contributi siano censurabili su un piano di negligenza, imprudenza e imperizia viene affermata per la prima volta dal Tribunale di Milano nel 2016³⁵, in relazione a una serie di attività che una società avrebbe realizzato agevolando le operazioni criminose poste in essere da soggetti indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. La trasposizione di tale nozione nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, e nella specie per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, avviene con il decreto 6 maggio 2019 n. 11³⁶, con il quale il Tribunale di Milano applicava l'istituto *de quo* a *CEVA Logistics Italia S.r.l.*, ente leader nel settore della logistica: una decisione definita a buon diritto come «apripista», sia perché per la prima volta si associa lo strumento della prevenzione mite al caporalato, sia perché quest'ultimo fenomeno è ravvisato anche nel settore della logistica, al di là delle tradizionali aree dell'agricoltura e dell'edilizia³⁷. La ricostruzione operata dal tribunale meneghino delinea un *modus operandi* che, nel suo nucleo essenziale, assurgerà a vero e proprio *refrein* nei successivi provvedimenti: l'ente si sarebbe avvalso di servizi di facchinaggio attraverso una società consortile, che a sua volta impiegava lavoratori formalmente dipendenti di cooperative e in condizioni di assoluto sfruttamento lavorativo³⁸. Si legge che: «Ceva Logistics Italia s.r.l fosse pienamente consapevole malgrado la formale presenza di accordi contrattuali fra la stessa e la fornitrice, [...] della situazione di sfruttamento lavorativo e reddituale realizzata dai gestori della rete di proprio in uno dei suoi siti di Stradella». Già da allora alcuni commentatori osservarono come contraddittoria la conclusione del Tribunale nella misura in cui si afferma la sussistenza di un profilo colposo nonostante il quadro delineato definisse, testualmente, una «piena consapevolezza» dai contorni prettamente dolosi che avrebbero reso preferibile (*rectius*, necessario *ex art. 55 del d.lgs. n.*

³⁴ E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti*, cit., p. 846.

³⁵ Trib. Milano, decreto 23 giugno 2016, n. 6, p. 4: «Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art. 34 comma secondo dlgs. n. 159/2011, occorre che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell'attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera a un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi».

³⁶ Trib. Milano, decreto 6 maggio 2019, n. 11.

³⁷ A. MERLO, *Il contrasto al caporalato grigio tra prevenzione e repressione*, in "Diritto penale contemporaneo", 6/2019, p. 172.

³⁸ La complessa rete associativa in cui il consorzio che si aggiudicava le commesse era a sua volta legato ad altri consorzi di cui facevano parte le cooperative rappresentate da prestanomi è ricostruita a pagina 12 del decreto.

231/2001) la contestazione del reato *ex art. 25-quinquies* del d.lgs. n. 231/2001, la quale meglio avrebbe definito anche alcuni problemi di diritto intertemporale della vicenda³⁹. Il provvedimento prevede poi la nomina dell'amministratore giudiziario nelle forme di «affiancamento del management interno», che si sono già analizzate.

Ancor più icastico nell'evidenziare le suddette criticità è il decreto n. 9 del 2020 con il quale Tribunale di Milano dispone l'amministrazione giudiziaria di *Uber Italy S.r.l.*, nota piattaforma di *food delivery*, che si serviva dei ciclofattorini attraverso due società nei confronti delle quali vengono contestate fatti rilevanti *ex art. 603 c.p.* Si legge infatti che «ricorrevano a manodopera costituita in prevalenza da migranti richiedenti asilo, perlopiù dimoranti presso centri di accoglienza, in situazioni di vulnerabilità e di isolamento sociale, in modo che i lavoratori si sentissero costretti ad accettare condizioni di lavoro a ribasso pur «di non vedere fallito il sogno migratorio» e, comunque, si rivelassero poco capaci di far valere rivendicazioni o avanzare richieste di tutela»⁴⁰. Anche in questo caso emerge che il colosso del *food delivery* «fosse pienamente consapevole (...) dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e ciò in relazione al ruolo attivo svolto da ex dipendenti o dipendenti, posti in posizioni apicali, della Uber Italy s.r.l.»⁴¹. Ma v'è di più: proprio all'interno del suddetto filone, si segnala che proprio una manager di *Uber Italy s.r.l.* ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi⁴².

Giungendo al settore della moda, all'interno del quale il provvedimento in questione si pone in continuità, l'amministrazione giudiziaria è stata impiegata dal Tribunale di Milano nei confronti di diverse maison: *Alviero Martini*⁴³, *Giorgio*

³⁹ Così rileva E. ZUFFADA, *Homo oeconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto alla criminalità economica. Uno studio della prassi milanese*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 110. L'A. osserva come, essendo la vicenda snodatasi dal 2012 al 2018, la contestazione di responsabilità dell'ente avrebbe potuto essere addebitata solo per le condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge n. 199/2016 che ha introdotto appunto il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. al novero dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, specificatamente all'art. 25 *quinquies*: ciò in virtù dell'irretroattività dell'illecito amministrativo nell'ambito della responsabilità degli enti di cui all'art. 2, del decreto 231.

⁴⁰ Trib. Milano, decreto 28 maggio 2020, n.9, p. 8, in "Sistema Penale", 2 giugno 2020, con nota di A. MERLO, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"*.

⁴¹ Trib. Milano, decreto 28 maggio 2020, n. 9, pp. 56-57.

⁴² *Rider pagati tre euro all'ora e derubati dalle mance, a Milano patteggia per caporalato una ex manager di Uber*, in "Corriere Milano", 5 febbraio 2025. F. VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro dei "riders" tra prevenzione e repressione*, in "Le società", 1/2023, p. 86, osserva nella suddetta vicenda che: «sarebbe quindi stato forse più corretto, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 5, 6, 7, D.Lgs. n. 231/2001, contestare a *Uber Italy* l'illecito amministrativo *ex art. 25-quinquies*, D.Lgs. n. 231/2001 21 e non la misura di prevenzione suddetta, riservata alle realtà imprenditoriali rimaste estranee al reato»; si veda anche E. ZUFFADA, *Homo oeconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto alla criminalità economica. Uno studio della prassi milanese*, cit., p. 113, «Delle due l'una: o l'agevolazione di cui all'art. 34, cod. antimafia può essere indifferentemente dolosa o colposa e allora la misura dell'amministrazione giudiziaria può senz'altro trovare applicazione in caso di piena consapevolezza del contributo agevolativo posto in essere in favore degli autori di uno dei reati presupposto; oppure l'agevolazione in parola è, come afferma il giudice milanese, solo colposa e allora in casi come quello in esame la misura dell'amministrazione giudiziaria dovrebbe cedere il passo al procedimento per accertare la responsabilità da reato dell'ente che ha realizzato tale contributo».

⁴³ Trib. Milano, decreto 15 gennaio 2024, n. 1.

*Armani Operations s.p.a.*⁴⁴, *Dior*⁴⁵, *Loro Piana*⁴⁶. Anche in questo caso il profilo comune è rappresentato proprio dall'agevolazione colposa del caporalato, ma i provvedimenti in questione devono la loro pregnanza nell'estesa definizione del profilo patologico consistente nell'omesso controllo della filiera, segnalandosi ciascuno per qualche profilo peculiare. Così nel decreto concernente il caso *Abiero Martini* si evidenzia come la società committente sia rimasta sostanzialmente inerte pur essendo venuta a conoscenza dei processi di esternalizzazione produttiva posti in essere dalle imprese fornitrici, omettendo di adottare le necessarie iniziative correttive. Tale condotta viene qualificata come funzionale a una logica di «massimizzazione del profitto», perseguita anche a costo di instaurare rapporti stabili con soggetti dediti allo sfruttamento della manodopera. Nei casi *Giorgio Armani* e *Dior*, la dimensione «premiata dell'istituto» si apprezza attraverso la revoca anticipata della misura⁴⁷. Nel caso *Loro Piana* poi, il salto di qualità si perfeziona giungendo a evidenziare un quadro di vera e propria *corporate culture* distorta: «una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa. Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: “disaccoppiamento”), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali (codici etici, modelli organizzativi, che però hanno una funzione meramente cosmetica), si sviluppa un'altra struttura, “informale”, volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali»⁴⁸. In definitiva, i provvedimenti si susseguono, come una *climax ascendens*, nell'evidenziare una radicata devianza d'impresa, nella quale la «massimizzazione del profitto» emerge come espressione di una consapevole e lucida strategia decisionale, pur coesistendo, in termini quasi kafkiani, con una qualificazione della condotta in termini di colpa, che costituisce il fondamento della misura adottata.

Un cenno merita, per completezza, la vicenda che ha coinvolto *Tod's*, che in parte si distingue dai profili sopra evidenziati. Anche in questo caso la Procura di Milano osserva che gli «inadeguati modelli organizzativi» di *Tod's* avrebbero colposamente agevolato un «pesante sfruttamento lungo tutta la filiera», indi per cui il 9 dicembre 2024 viene fatta richiesta di applicazione di amministrazione

⁴⁴ Trib. Milano, decreto 3 aprile 2024, n. 10.

⁴⁵ Trib. Milano, decreto 6 giugno 2024, n. 12.

⁴⁶ Trib. Milano, decreto 8 luglio 2025

⁴⁷ Con riferimento al caso *Giorgio Armani Operations*, il Presidente del Tribunale in nota alla revoca dell'amministrazione giudiziario afferma come essa sia intervenuta «a seguito del virtuoso percorso compiuto dalla società nel solco delle prescrizioni impartite dal Tribunale».

⁴⁸ Così Trib. Milano, decreto 8 luglio 2025, p. 4 ss., nel riportare le affermazioni del Pubblico Ministero.

giudiziaria⁴⁹. Tale richiesta, tuttavia, viene dapprima respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello di Milano, che individuano la competenza nel Tribunale di Ancona. Il 20 novembre 2025 anche il ricorso in Cassazione è rigettato. Proprio in concomitanza con la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dalla Corte di cassazione, la Procura modifica radicalmente la propria impostazione accusatoria: nella medesima data vengono iscritti nel registro degli indagati tre amministratori della società, nonché la stessa *Tod's*, con contestazione del reato di caporalato ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p., assunto quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente, l'art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001. Contestualmente, viene richiesta al GIP l'applicazione di una misura interdittiva reale consistente nel divieto, per sei mesi, di pubblicizzare i prodotti del marchio⁵⁰. La peculiare successione temporale nella vicenda *Tod's* non può tuttavia in alcun modo essere letta come indice di una alternatività tra prevenzione patrimoniale e procedimento 231. Al contrario, essa evidenzia il rischio di una sovrapposizione impropria tra piani distinti. Se gli elementi disponibili sono già idonei a delineare una notizia di illecito dell'ente dipendente dal reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., l'annotazione *ex art.* 55 del d.lgs. n. 231/2001 costituisce un adempimento dovuto e non può essere differita in ragione del previo tentativo di percorrere la via preventiva⁵¹.

La pronuncia in commento si iscrive perfettamente in questo filone, traslando le considerazioni sin qui operate anche nel settore del *fast fashion*: descrizione del difetto di compliance lungo la filiera, illustrazione puntuale della *corporate culture* deviata, applicazione della misura nelle note forme dell'affiancamento del management. Non si è ritenuto tuttavia, come pure ha effettuato il Tribunale di Milano nel caso *Esselunga*, di tentare con l'ente un esperimento di giustizia negoziata *extra ordinem*, differendo l'applicazione della misura dopo un contraddittorio anticipato⁵². Il profilo dell'agevolazione emerge nella «totale noncuranza» con la quale Piazza Italia avrebbe gestito l'esternalizzazione, «sintomatica di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione, quantomeno in relazione al mondo dei pronto moda/confezioni a conduzione imprenditoriale cinese»⁵³. A ciò si deve aggiungere che la ben nota

⁴⁹ *Inchiesta Tod's, le richieste del pm sul caporalato: stop alla pubblicità per sei mesi, chi sono gli indagati*, in "Il Corriere della Sera", 20 novembre 2025.

⁵⁰ *Tod's e le accuse di caporalato: come si è arrivati all'ipotesi di dolo e cosa rischiano i vertici*, in "Il Sole 24 Ore", 20 novembre 2025.

⁵¹ Cass. pen., Sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 143: La Corte ricorda come «la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non sia discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale *ex art.* 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non suscettibile di applicazione discrezionale». Si veda inoltre, M. CERESA GASTALDO, G. FIDELBO, R. A. RUGGIERO, G. CANESCHI, *Esercizio dell'azione a carico dell'ente e condotte riparatorie: valorizzazione del modello post factum e regolamentazione della discrezionalità del p.m. per rilanciare il d.lgs 231/2001*, in F. CENTONZE, S. MANACORDA (a cura di), *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit. p. 391 ss.

⁵² Trib. Milano, decreto 25 luglio 2023, in "Sistema Penale", 31 luglio 2023, con nota di A. MERLO, *Alla ricerca della via italiana ai non prosecution agreement. Il caso Esselunga*.

⁵³ Trib. Firenze, cit., p. 35.

formula della «massimizzazione del profitto», coniata proprio nel solco della giurisprudenza ambrosiana per le *maison* del lusso, riceve nel caso di specie una quantificazione percentuale, dal momento che la società avrebbe goduto, in forza della condotta di agevolazione di «margini di guadagno in media del 300%, con ripercussioni anche sul doveroso rispetto di qualsivoglia principio di lecita concorrenza rispetto a *competitor* che, diversamente, scelgano di affidare le proprie lavorazioni a contesti imprenditoriali «vincolati» allo stretto rispetto delle regole previste a tutela di un lavoro che sia sicuro e dignitoso (come, peraltro, imposto dalla nostra carta costituyente)»⁵⁴.

5. La tutela della dignità del lavoro tra misure di prevenzione e disciplina 231: presupposti e differenze

L'analisi fin qui svolta consente di precisare il rapporto tra i diversi strumenti attraverso i quali l'ordinamento reagisce alle forme di sfruttamento lavorativo che si manifestano lungo la filiera produttiva. Il dato fenomenologico può apparire, *prima facie*, comune: l'impresa committente beneficia di un'organizzazione economica nella quale il costo del lavoro è compreso mediante appalti, subappalti o forniture affidati a soggetti che operano in condizioni di illegalità. Da tale comune base fattuale, tuttavia, non discende in modo alcuno la fungibilità dei rimedi. Lo spossessamento dell'impresa può infatti derivare da una misura di prevenzione, da una sanzione conseguente all'accertamento della responsabilità dell'ente, oppure da una misura cautelare, ma ciascuna di tali ipotesi risponde a presupposti, finalità e garanzie profondamente differenti.

Come si è già evidenziato⁵⁵, l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 presuppone una relazione di agevolazione tra l'attività economica dell'impresa e l'attività criminosa altrui, senza richiedere il previo accertamento di una responsabilità penale, in ragione dell'autonomia dell'azione di prevenzione rispetto all'azione penale sancita dall'art. 29 del Codice antimafia. In questa prospettiva, l'impresa non è necessariamente destinataria di un addebito punitivo, ma presenta una «colpa di agevolazione» che la rende permeabile a circuiti illeciti⁵⁶. La misura assume pertanto una funzione prevalentemente recuperatoria e correttiva, volta a sottrarre temporaneamente l'attività economica al rischio di ulteriore agevolazione e a ricondurla entro condizioni di legalità. La scelta tra amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario riflette, a sua volta, la diversa intensità del giudizio prognostico sull'impresa: quando l'agevolazione del fenomeno criminale non appare meramente occasionale, l'amministrazione giudiziaria esprime un intervento più incisivo, fondato su un più marcato bisogno

⁵⁴ *Ivi*, p. 37.

⁵⁵ *Supra*, § 2.

⁵⁶ Sul concetto di «colpa di agevolazione» nelle misure di prevenzione e la distinzione con la colpa di organizzazione, F. MUCCIARELLI, *La cura "coattiva" dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria*, in "disCrimen", gennaio 2026, p. 6 ss.

di eterodirezione; quando invece l'agevolazione risulta occasionale, il controllo giudiziario, previsto dall'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 159/2011, presuppone un maggiore giudizio di emendabilità dell'organizzazione e mira a correggerne le carenze senza sostituirsi integralmente alla gestione.

Diverso è il piano del d.lgs. n. 231/2001. Se il presupposto della prevenzione antimafia è un deficit organizzativo qualificato da sufficienti indizi circa la posizione dell'impresa quale vittima permeabile o agevolatrice di condotte illecite altrui, il vero *discrimen* nella responsabilità dell'ente è la colpa di organizzazione. Ne consegue che l'eventuale spossessamento derivante dal sistema 231, fatta salva l'ipotesi cautelare sulla quale si tornerà, può conseguire soltanto come reazione sanzionatoria all'accertamento di una responsabilità dell'ente per un reato-presupposto commesso nel suo interesse o vantaggio. I presupposti dell'illecito sono dunque tre: la sussistenza di un reato-presupposto, la riconducibilità del fatto a una carenza organizzativa dell'ente e la presenza dell'interesse o del vantaggio. Tali requisiti debbono però essere precisati alla luce delle peculiarità dello sfruttamento lavorativo lungo filiere complesse.

Quanto al primo profilo, occorre ribadire l'obbligatorietà dell'annotazione dell'illecito dell'ente: quando il pubblico ministero acquisisce la notizia di un illecito amministrativo dipendente da reato, egli deve procedere alla relativa iscrizione, così da rendere conoscibile l'autonomo addebito a carico della persona giuridica e attivare le garanzie proprie del procedimento *de societate*⁵⁷. In questo ambito le possibili contestazioni sono plurime. Viene anzitutto in rilievo l'art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001, che contempla i delitti contro la personalità individuale⁵⁸. Nelle

⁵⁷ Principio da ultimo ribadito da Cass. pen., Sez. VI, 5 gennaio 2026, nn. 142 e 143.

⁵⁸ L'inserimento dell'art. 25-*quinquies* nel d.lgs. n. 231/2001 ad opera dell'art. 5 della l. n. 228/2003 ha esteso il catalogo dei reati-presupposti ai delitti contro la personalità individuale, recependo, anche sul versante della responsabilità degli enti, le sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale e sovranazionale in materia di contrasto alle più gravi forme di sfruttamento della persona. Nella sua originaria configurazione, tuttavia, la tutela dello sfruttamento lavorativo risultava ancora limitata alle fattispecie di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., mentre la successiva riformulazione degli artt. 600 e 601 c.p. si deve al d.lgs. n. 24/2014, attuativo della direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime. Solo con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, e segnatamente con il suo art. 6, comma 1, il legislatore ha colmato tale lacuna, includendo nell'art. 25-*quinquies* anche la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* c.p. Si è trattato di un intervento ampiamente condivisibile, poiché ha finalmente ricondotto il fenomeno dello sfruttamento lavorativo entro la cornice della criminalità d'impresa, riconoscendone la strutturale connessione con dinamiche economiche e organizzative complesse. Già prima della novella del 2016, del resto, era stata evidenziata in dottrina l'irragionevolezza dell'esclusione del c.d. caporalato dal sistema della responsabilità degli enti, a fronte della già prevista rilevanza dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi, nonché la difficoltà di tale assetto a conformarsi agli obblighi sovranazionali, con particolare riguardo all'art. 11 della direttiva 2009/52/CE. A ciò si aggiungeva la constatazione, di ordine politico-criminale ed economico, della piena riconducibilità delle condotte di sfruttamento lavorativo all'alveo della criminalità d'impresa, con la conseguente irrazionalità di escluderle dell'apparato della *corporate liability*. Né poteva ritenersi soddisfacente il tentativo, pure avanzato in dottrina di attrarre tali condotte nell'ambito dell'autoriciclaggio *ex art. 25-octies*, sia con riguardo al reimpiego, da parte del caporale, dei proventi dell'attività di sfruttamento, sia con riferimento all'ipotesi in cui il datore di lavoro reinvestisse nell'impresa l'utile ricavato dalla partecipazione concorsuale al reato: una simile soluzione, infatti, si esponeva a evidenti obiezioni sul terreno del principio di legalità, risolvendosi sostanzialmente in

filieri complesse, tuttavia, la praticabilità di una contestazione diretta nei confronti della società committente incontra un limite strutturale: la responsabilità 231 è fisiologicamente costruita su fatti commessi da soggetti inseriti nell'organizzazione dell'ente, siano essi apicali o sottoposti⁵⁹. Pertanto, salvo il caso in cui soggetti apicali o subordinati del committente concorrano nei fatti realizzati dall'appaltatore, non è sufficiente che il committente tragga utilità economica dallo sfruttamento posto in essere da terzi⁶⁰. Né può dilatarsi, il concetto di “sottoposto” di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 fino a ricomprendere l'appaltatore o i suoi dipendenti: l'esternalizzazione non genera, di per sé, un rapporto gerarchico o di direzione tra società autonome, ma un rapporto contrattuale tra centri organizzativi distinti⁶¹. Proprio per superare questo limite, al di fuori dei casi di concorso nel reato di sfruttamento, si prospetta la possibilità di contestare al committente il delitto di ricettazione, oggi rilevante ai sensi dell'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001, quando l'impresa si avvalga consapevolmente di beni, utilità o prestazioni economicamente provenienti da un'attività delittuosa altrui. Può inoltre venire in rilievo l'art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi aggravate di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998. Più residuale, ma astrattamente contemplabile, è la contestazione dell'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 24-*ter* del d.lgs. n. 231/2001, quando il reato-scopo sia costituito da delitti contro la personalità individuale, con sanzioni pecuniarie differenziate e sanzioni interdittive di

un'estensione analogica in *malam partem*, incompatibile con le esigenze di determinatezza della fattispecie penale. Per i profili qui riassunti si veda, E. VENAUFRO, *Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale*, in “Legislazione penale”, n. 4, 1 ottobre 2004, p. 688 ss.; E. TOMASINELLI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente pronuncia del Tribunale di Milano in tema di “caporalato grigio”*, in “Giurisprudenza penale”, 2018, pp. 16-17; per il correttivo ermeneutico prima della novella, A. GIULIANI, *I reati in materia di “caporalato” intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, Padova University Press, 2015.

⁵⁹ Sul punto, criticamente, G. DI VETTA, *La responsabilità da reato degli enti nella dimensione transazionale*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 85 ss., il quale rileva come il d.lgs. n. 231/2001 non abbia preso in considerazione la proiezione della responsabilità nel contesto dei collegamenti, o funzionali, propri dell'attività dell'ente, mostrandosi «poco attrezzato» a perforare i veli societari o contrattuali e «tecnicamente impreparato» a governare le proiezioni esterne della responsabilità per carenza organizzativa. In questa prospettiva, F. DEGL'INNOCENTI, *Doveri di controllo nella filiera della moda: ripensando i confini dell'autonomia privata*, in “Giurisprudenza italiana”, 2026, 2, p. 337 ss., evidenzia come, nei decreti milanesi sull'amministrazione giudiziaria delle imprese della moda, la valutazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 venga invece in rilievo oltre il perimetro del singolo ente. L'A. legge tale approdo in coerenza con il diritto regolatorio europeo della sostenibilità (dir. UE 2024/1760, c.d. CSDDD), che statuisce obblighi di diligenza per l'intera catena di attività e non alla sola impresa.

⁶⁰ Sull'inadeguatezza dell'art. 25-*quinquies* a intercettare il fenomeno del caporalato nella filiera, F. MUCCIARELLI, *La cura “coattiva” dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria*, cit., p. 15, il quale osserva come la contestazione all'ente di vertice del reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. ex d.lgs. n. 231/2001 imponga di percorrere «la strada accidentata di un'ipotesi di concorso in forma omissiva rispetto all'altrui agire commissivo», sorretta peraltro da un atteggiamento doloso, e non meramente colposo, della persona fisica dirigente o dipendente dell'impresa committente: difficoltà ricostruttiva che si somma alla cronica lentezza del procedimento penale e all'inadeguatezza dei timidi meccanismi premiali del decreto.

⁶¹ Aderisce a quest'impostazione V. MONGILLO, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo*, cit., p. 654.

particolare incisività. In presenza di un fatto sussumibile in una di tali fattispecie, l'autorità giudiziaria è tenuta ad annotare l'illecito dell'ente *ex art. 55 del d.lgs. n. 231/2001* e può procedere anche quando l'autore persona fisica non sia stato identificato o non sia imputabile, in forza dell'autonomia della responsabilità dell'ente prevista dall'*art. 8 del d.lgs. n. 231/2001*. Tale autonomia, consente di prescindere dall'identificazione nominativa del reo, il cosiddetto *ghost offender*, ma non dall'accertamento incidentale del reato-presupposto. La difficoltà ermeneutica riguarda allora il contenuto di tale accertamento. In dottrina sono state prospettate quattro diverse alternative ricostruttive del fatto di connessione: secondo una prima impostazione, il giudice dovrebbe accertare un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi, comprensivo dunque di tipicità, antigiridicità e colpevolezza; secondo una diversa lettura, sarebbe sufficiente un fatto penalmente illecito, tipico sotto il profilo oggettivo e soggettivo e antigiridico, ma non necessariamente rimproverabile all'autore persona fisica; una terza opzione ritiene invece necessario accertare almeno un fatto conforme alla fattispecie oggettiva e soggettiva del reato, riferibile a un medesimo soggetto, pur prescindendo dagli ulteriori profili della colpevolezza individuale; infine, secondo l'impostazione meno esigente, basterebbe la mera tipicità oggettiva del fatto, intesa come corrispondenza naturalistica della condotta al modello legale di reato⁶². La giurisprudenza di legittimità propende per quest'ultima soluzione, ritenendo che, ai fini dell'*art. 8 del d.lgs. n. 231/2001*, il reato-presupposto debba essere inteso come mera «tipicità del fatto», con esclusione della sua «dimensione psicologica»⁶³. In tal modo, l'accertamento incidentale richiesto al giudice sembra arrestarsi alla verifica della corrispondenza oggettivo-naturalistica del fatto storico al modello legale, secondo una ricostruzione che, come è stato osservato in dottrina, richiama una concezione belinghiana del *Tatbestand*, limitata agli elementi esteriori e materiali della fattispecie⁶⁴. Ai fini che qui interessano, seguendo le coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatto di connessione, la contestazione dell'illecito dell'ente richiederà dunque, anzitutto, l'accertamento incidentale di un fatto di sfruttamento lavorativo oggettivamente tipico, ossia conforme, nei suoi elementi materiali, alla fattispecie incriminatrice rilevante. Occorrerà poi che tale fatto sia riconducibile, anche in via indiziaria, a un soggetto inserito

⁶² Per la ricostruzione delle posizioni a riguardo V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 344 ss.

⁶³ Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299, in "Diritto penale e processo", 2017, p. 934 ss. con nota di A. ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*; parla di «fatto di reato» anche Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2018, n. 22468, in "CED Cassazione", 2018. La giurisprudenza di legittimità sostiene che l'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto non comporti automaticamente il venir meno della responsabilità dell'ente, ogni volta che l'assoluzione dipenda da ragioni diverse dall'insussistenza del fatto di reato, essendo sufficiente che, nel corso del procedimento, il giudice accerti in via incidentale la sussistenza del fatto-reato e verifichi che siano integrati i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 231/2001, Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 24058 in "CED Cassazione", 2024; Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, in "CED Cassazione", 2018; Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060, in "CED Cassazione", 2013.

⁶⁴ V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, cit., p. 344 ss.

nell'organizzazione dell'ente, pur quando non identificato nominativamente, purché sia possibile inferirne la collocazione funzionale nell'area degli apicali o dei sottoposti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.

Il vero discrimine tra prevenzione e disciplina 231 è però rappresentato dalla colpa di organizzazione. La colpa di organizzazione dispone infatti di un *tertium comparationis* predeterminato dal legislatore. gli artt. 6 e 7 del decreto e le *leges artis* da essi indirettamente richiamate, si da assumere le sembianze di un modello di colpa specifica. La colpa di agevolazione, si radica invece nello stesso deficit ma rileva quale carenza che ha reso possibile l'altrui commissione del reato-presupposto, senza fondare alcuna responsabilità dell'ente per quel reato: difetta qui un parametro legislativo predeterminato, sicché il giudizio attinge all'ammagliatura normativa che ha il suo principio nell'art. 2087 c.c. e si articola nelle discipline di settore, secondo un paradigma più prossimo alla colpa generica e dotato di minor rigidità, giustificata dal fatto che, almeno formalmente, non si verte in materia sanzionatoria in senso proprio⁶⁵. L'ultimo requisito è costituito dall'interesse o dal vantaggio dell'ente. In materia di sfruttamento lavorativo, pur in assenza di precedenti specifici, la dottrina ritiene che il vantaggio possa assumere la forma del «risparmio di spesa», già valorizzato nella giurisprudenza relativa ai reati colposi d'evento come discriminante economica dell'illecito d'impresa⁶⁶.

Quanto alla dimensione spaziale, se il delitto contro la personalità individuale è commesso all'estero e coinvolge un cittadino italiano quale soggetto attivo (anche solo concorrente nel reato dello straniero) o passivo, l'efficacia extraterritoriale della disciplina 231 può estendersi all'ente italiano in forza dell'art. 604 c.p., norma riconducibile alle speciali disposizioni di legge richiamate dall'art. 7, n. 5, c.p., a sua volta rilevante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001. Simmetricamente, nel caso di reato-presupposto commesso in Italia da ente straniero, la giurisdizione italiana sull'illecito dell'ente è stata affermata dalla giurisprudenza nel caso del disastro ferroviario di Viareggio, secondo un'impostazione per la quale la giurisdizione sull'ente segue quella sul reato-presupposto, pur a fronte di significative critiche dottrinali⁶⁷.

⁶⁵ Ricostruisce acutamente in questi termini F. MUCCIARELLI, *La cura "coattiva" dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria*, cit., p. 10 ss.

⁶⁶ V. MONGILLO, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena di forniture: strategie globali di prevenzione e repressione*, cit., p. 652. Per la nozione di «discriminante economica», A. GARGANI, *Profili della responsabilità collettiva da reato colposo*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2022, n. 1-2, p. 48 ss. Nella proposta di modifica del d.lgs. n. 231/2001 presentata dalla c.d. *Commissione Fidelbo* tale criterio sarebbe esplicitato attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'art.5: «Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti indicati nel comma 1, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività», *Relazione conclusiva e proposta di articolato (Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001)*, in "Sistema penale", 14 gennaio 2026, p. 6 ss.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899. Per un'analisi critica, si veda M.F. CARRIERO, V. CAMURRI, *La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in "Archivio Penale", 2022.

Analizzati i presupposti, la distanza rispetto alle misure di prevenzione emerge con particolare evidenza sul piano sanzionatorio. Nel sistema 231 la sanzione pecuniaria costituisce la sanzione base e si applica sempre: essa è determinata mediante il sistema delle quote, in un numero compreso, di regola, tra cento e mille, fissato dal giudice in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito. L'importo della singola quota è poi determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare effettività e proporzionalità della risposta punitiva⁶⁸. Accanto alla sanzione pecuniaria assume rilievo centrale la confisca, che nel microsistema sanzionatorio 231 assume i connotati di sanzione principale. L'art. 9 include la confisca tra le sanzioni applicabili all'ente e l'art. 19 stabilisce che, in caso di condanna, sia sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente quando non sia possibile l'apprensione diretta. Nei fenomeni di sfruttamento lavorativo lungo la filiera, nei quali il vantaggio economico si manifesta spesso come compressione del costo del lavoro e incremento dei margini di profitto, la confisca colpisce il nucleo patrimoniale dell'illecito e impedisce che la violazione della dignità del lavoratore si traduca in profitto d'impresa. Quanto al criterio di quantificazione, la nozione di profitto rilevante ha trovato il proprio assestamento nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite *Fisia Italimpianti*, che lo ha identificato con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e ad esso strettamente pertinenti, secondo un criterio di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto⁶⁹. La Corte ha così respinto sia il riferimento all'utile netto, ricavabile mediante parametri di tipo aziendalistico (*Nettoprinzip*), sia una nozione integralmente lorda di profitto (*Bruttoprinzip*), tracciando la nota distinzione tra «reato-contratto», nel quale è confiscabile l'intero corrispettivo, poiché la conclusione stessa del negozio integra l'illecito, e «reato in contratto», nel quale il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese dall'obbligato e accettate dalla controparte, che ne abbia tratto concreta *utilitas*, non può costituire componente del profitto, trovando titolo nella fisiologica dinamica contrattuale.

Tra le fattispecie rilevanti ai presenti fini, il legislatore prevede espressamente anche sanzioni interdittive. Esse presuppongono, oltre alla previsione normativa per lo specifico illecito, la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 231/2001, ossia il profitto di rilevante entità o la reiterazione degli illeciti, e incidono direttamente sulla capacità operativa dell'ente. Proprio

⁶⁸ Per le fattispecie qui considerate, l'art. 25-*quinquies* prevede, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-*bis* c.p., la sanzione da quattrocento a mille quote; l'art. 25-*octies* stabilisce, per ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, la sanzione da duecento a ottocento quote, elevabile da quattrocento a mille nei casi più gravi; l'art. 25-*duodecies* prevede, per l'impiego aggravato di cittadini di Paesi terzi irregolari, la sanzione da cento a duecento quote, entro il limite massimo normativamente indicato; l'art. 24-*ter*, per le fattispecie associative rilevanti, contempla sanzioni pecuniarie che possono variare, a seconda dell'ipotesi, da trecento a ottocento o da quattrocento a pecuniarie che possono variare, a seconda dell'ipotesi, da trecento a ottocento o da quattrocento a mille quote, oltre alle sanzioni interdittive.

⁶⁹ Cass. pen., Sez. U., 27 marzo 2008, n. 26654.

quando ricorrano i presupposti per una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, può trovare applicazione il commissariamento giudiziale di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001. Esso consiste certamente in una forma di spossessamento, ma diverge profondamente dall'amministrazione giudiziaria antimafia⁷⁰. Il giudice vi ricorre infatti quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione provocherebbe un grave pregiudizio alla collettività, quando l'interruzione dell'attività determinerebbe rilevanti ripercussioni occupazionali in ragione delle dimensioni dell'impresa e delle condizioni economiche del territorio, oppure quando l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Ne consegue che il commissariamento giudiziale 231 e l'amministrazione giudiziaria antimafia, pur accomunati dall'effetto pratico dello spossessamento, appartengono a logiche diverse. Il primo presuppone, salvo l'applicazione cautelare, un accertamento pieno della responsabilità dell'ente e opera come sostituto di una sanzione interdittiva mentre la seconda interviene in chiave preventiva, sulla base di indizi di agevolazione e di un deficit organizzativo che rende l'impresa permeabile a condizionamenti o circuiti illeciti. Da ultimo, va ricordato che le sanzioni interdittive e, in loro sostituzione, il commissariamento giudiziale possono essere applicati anche in via cautelare, quando sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi dai quali desumere il concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole, come previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 231/2001⁷¹.

In definitiva, la distinzione tra il sistema della prevenzione e quello delineato dal d.lgs. n. 231/2001 si presenta netta sotto plurimi e concorrenti profili. Sul piano teleologico, alla vocazione recuperatoria e correttiva del primo si contrappone la matrice preventivo-sanzionatoria del secondo. Sul piano dei presupposti oggettivi,

⁷⁰ Per un'ampia ricostruzione dell'istituto, si veda G. MORGANTE, *Le misure di interdizione e controllo giudiziale nella prevenzione della criminalità non mafiosa*, in A. GULLO, V. MONGILLO, *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia*, cit., p. 286 ss.; V. MONGILLO, *La nomina del commissario giudiziale*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Volume I, Torino, Giappichelli, 2021, p. 320 ss.; A. NICCOLI, *Art. 15*, in G. STAMPANONI BASSI, L. N. MAZZA (a cura di), *Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti d.lgs 231/2001*, Pisa, Pacini, 2021, p. 109 ss.; V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2022, p. 559 ss.; G. M. FLICK, *Riflessioni e perplessità sul sistema di prevenzione e repressione della corruzione*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2018, p. 470 ss.; S. DE FLAMMINEIS, *La mappatura del rischio da reato nel commissariamento e nell'amministrazione giudiziaria tra attualità e prospettive*, in "Diritto penale contemporaneo", 23 giugno 2015, pp. 1-2.

⁷¹ Va inoltre sottolineato che in caso di commissariamento disposto in via cautelare, la dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza di merito escludono l'obbligo di predisposizione ed efficace implementazione del modello organizzativo, previsto invece in caso di commissariamento disposto dopo l'accertamento della responsabilità ex art. 15, comma 3. V. TUTINELLI, *Misure cautelari e commissariamento: problemi applicativi*, in "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti", 4, 2008, p. 68; Tribunale Bari, 18 aprile 2005, in "Società", 2006, 3, p. 365, nota di S. BARTOLOMUCCI, *Esigenze cautelari ex d.lgs 231: nomina e ruolo del commissario giudiziale- il commento; contra*, P. DI GERONIMO, *Il commissariamento, il sequestro ex art. 53, comma 1 bis, l'iter cautelare, il sequestro della partecipazione societaria della persona fisica: strumenti per sanare l'ente?*, in "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti", 1, 2020, p. 40 ss.

alla sufficienza di meri indizi di agevolazione o di infiltrabilità si oppone la necessaria ricorrenza di un reato-presupposto, della colpa di organizzazione e del criterio di imputazione costituito dall'interesse o vantaggio dell'ente. Quanto alla natura dell'intervento, la misura *praeter delictum* propria del sistema di prevenzione si differenzia in radice dalla responsabilità sostanzialmente punitiva su cui poggia la disciplina del 2001. Diversa, infine, è la stessa funzione dello sposessamento: nell'amministrazione giudiziaria esso assume il significato di una bonifica recuperatoria dell'impresa, laddove nel commissariamento giudiziale *ex d.lgs. n. 231/2001* vale come prosecuzione controllata dell'attività in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva.

6. *L'arsenale concorrente: il controllo giudiziario ex art. 3 della l. n. 199/2016*

Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro all'interno delle organizzazioni complesse sembra essere stato recentemente affrontato anche mediante il ricorso ad altri strumenti, appartenenti alla legislazione complementare, superando la dialettica misure di prevenzione-responsabilità 231.

È recente, infatti, la notizia secondo cui la società *Foodinbo s.r.l.*, che gestisce la nota piattaforma di *food delivery Glovo*, sarebbe stata sottoposta a controllo giudiziario ai sensi dell'art. 3 della l. n. 199/2016⁷². Analogo provvedimento risulterebbe altresì adottato nei confronti di Deliveroo⁷³. Le dinamiche sottese a tali interventi paiono sovrapponibili, in termini pressoché speculari, a quelle che nel 2019 condussero all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di *Uber Italy*, già esaminate in precedenza⁷⁴. L'intimo legame tra controllo giudiziario e organizzazioni complesse è stato recentemente valorizzato in una vicenda in cui la convalida dell'istituto *de quo* è stata negata dal gip con riferimento a due società operanti nel settore della moda: il giudice non ha escluso lo sfruttamento dei lavoratori negli opifici cinesi ai quali veniva subappaltato la produzione dei capi, ma ha ritenuto però che, allo stato degli atti, non vi fosse il *fumus* del concorso dei vertici delle società committenti negli illeciti altrui «né nella sua fase genetica (...) né nella fase successiva», né tantomeno risulterebbe provato che «abbiano direttamente assunto, impiegato o utilizzato i lavoratori» impiegandoli in condizioni di sfruttamento⁷⁵.

Il controllo giudiziario può essere disposto in presenza dei presupposti applicativi del sequestro preventivo *ex art. 321, comma 1, c.p.p.*, nonché allorché l'interruzione dell'attività imprenditoriale sia suscettibile di produrre ripercussioni negative sui livelli occupazionali o di compromettere il valore economico del

⁷² *La società di Glovo è stata messa sotto controllo giudiziario*, in "Il Post", 9 febbraio 2026.

⁷³ *Il gip di Milano convalida il controllo giudiziario di Deliveroo*, in "Il Sole 24 ore", 3 marzo 2026.

⁷⁴ *Supra* §4.

⁷⁵ *Negato il controllo giudiziario per la Dama di Paule® Shark e per Aspesi*, in "ANSA", 28 marzo 2026.

complesso aziendale. Esso consiste in un affiancamento temporaneo dell'amministratore giudiziario all'imprenditore, secondo una logica non dissimile da quella propria delle misure di continuità aziendale⁷⁶. L'impiego, in tale ambito, di una misura cautelare sostitutiva costituisce una novità di primaria importanza e ripropone in termini dirompenti la questione dell'applicabilità dell'istituto a soggetti diversi dalle imprese individuali.

L'estensione dell'istituto in parola agli organismi societari passa, infatti, necessariamente attraverso la preliminare soluzione del problema concernente l'ammissibilità del sequestro preventivo «impeditivo» ex art. 321, comma 1, c.p.p. nei confronti degli enti. Secondo un primo orientamento⁷⁷, tale misura sarebbe applicabile anche agli enti collettivi, reputandosi non persuasiva la tesi, accolta nella Relazione ministeriale, secondo cui «non fu prevista la possibilità del sequestro impeditivo perché la funzione cautelare da questo assolta avrebbe determinato una incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche», anch'esse caratterizzate dalla medesima finalità. A tale impostazione sembrerebbe, tuttavia, essersi contrapposto un più recente arresto della VI Sezione della Corte di cassazione⁷⁸, nel quale si afferma che la dottrina ha «da sempre ritenuto che il sequestro preventivo applicabile nei confronti delle società – la cui disciplina è dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 231 – sia, nonostante la comune denominazione, assolutamente diverso per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dall'omologa misura cautelare disciplinata dal codice di procedura penale». In tale prospettiva, i giudici osservano altresì che «la circostanza che l'art. 53 non preveda espressamente la possibilità che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, unitamente al mancato richiamo, da parte dello stesso art. 53, della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 321 c.p.p. [...], hanno da sempre fatto ritenere che il cd. sequestro impeditivo non possa essere disposto nei confronti di una società ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001». L'applicazione del controllo giudiziario ai grandi operatori del *food delivery* sembrerebbe dunque collocarsi nel solco di una sorta di “restaurazione” del

⁷⁶ Per i profili ricostruttivi dell'istituto, G. MORGANTE, *Le misure di interdizione e controllo giudiziale nella prevenzione della criminalità non mafiosa*, in A. GULLO, V. MONGILLO (a cura di), *Manuale della prevenzione economico- aziendale antimafia*, cit., p. 299 ss.; A. VECCE, voce *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato)*, in “Digesto delle discipline penalistiche”, Aggiornamento, X, Torino, UTET, 2018, p. 424; A. SCARCELLA, *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del “caporalato”: ultimo atto?*, in “Diritto penale e processo”, n. 7, 2017, p. 852; V. MONGILLO, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena di forniture: strategie globali di prevenzione e repressione*, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia”, n. 3-4/2019, p. 630 ss.; V. MONGILLO, N. PARISI, *L'intervento del giudice penale e dell'autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, “socialmente pericolosa” e mafiosa: alla ricerca di un disegno*, in “Rassegna economica”, 2019, n. 1, spec. p. 177 ss.

⁷⁷ Cass. pen., Sez. II, 10 luglio 2018, n. 34293, in “Giurisprudenza penale”, 2018, con nota di C. SANTORIELLO, *Quando il giudice si sostituisce al legislatore, anzi lo esautorata: una strana e pericolosa decisione in tema di sequestro impeditivo nei confronti degli enti collettivi*.

⁷⁸ Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2025, n. 19717.

problematico orientamento estensivo originario⁷⁹, riproponendo tutte le criticità lucidamente evidenziate dalla VI sezione. Ne deriverebbe, quale corollario tutt'altro che auspicabile, che, in presenza dei presupposti per il sequestro preventivo impeditivo con riguardo a un ente organizzato in forma societaria, il giudice della cautela potrebbe optare per il controllo giudiziario quale misura cautelare sostitutiva. In buona sostanza, tanto attraverso il sequestro impeditivo quanto mediante la «sua» misura sostitutiva, il controllo giudiziario *ex art. 3* della l. n. 199/2016, si finirebbe per alleggerire l'onere probatorio gravante sul pubblico ministero allorché questi intenda incidere sul funzionamento e sull'operatività dell'impresa, sino a consentirne l'arresto, eludendo il ricorso alla procedura prevista per l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 231/2001⁸⁰.

7. Profili di interferenza tra dignità personale e sicurezza sul lavoro

Il tema dello sfruttamento lungo la filiera produttiva deve necessariamente esser letto alla luce dei forti profili di interferenza con la disciplina antinfortunistica. Già sul piano della fattispecie l'art. 603-*bis*, comma 3, c.p. prevede nel novero dei c.d. «indici di sfruttamento» la «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».

Il legislatore del 2016 ha confermato la scelta, già principiata con l'introduzione del delitto nel 2011, di procedere alla descrizione del fatto mediante il ricorso a una peculiare «tipicità per indici», rinunciando a definire in maniera analitica le condizioni di sfruttamento ma optando per l'elencazione di quattro figure sintomatiche che dovrebbero agevolare l'interprete nel ravvisare una situazione di abuso. In questo senso la precedente formulazione conteneva un inciso, poi espunto dalla l. n. 199/2016, che qualificava in termini di gravità la violazione prevenzionistica, richiedendo che fosse «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità». L'esclusione di tale espressione ha reso bastevole ai fini della sussistenza di una situazione di sfruttamento il mero accertamento materiale di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prescindendo dal livello di serietà delle stesse: è cioè venuto meno il rapporto di incidenza causale, precedentemente richiesto, tra irregolarità prevenzionistica e situazione di pericolo concreto per il lavoratore⁸¹. La struttura

⁷⁹ Riemerso anche nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 1° ottobre 2025, n. 32491.

⁸⁰ Come rilevato da autorevole dottrina T. PADOVANI, *Caporalato, le contraddizioni di un anormale meccanismo repressivo*, in "Il Quotidiano del Diritto" (Il Sole 24 Ore), 21 novembre 2016.

⁸¹ Secondo dottrina autorevole tale esito avrebbe determinato una «slabbratura» della fattispecie sul versante della tipicità, con l'effetto pratico di consentire la qualificazione come «sfruttato» del lavoratore regolarmente retribuito, regolarmente inquadrato e regolarmente impiegato, per la sola ragione che il datore di lavoro non abbia adempiuto a un onere documentale o segnaletico di rango minore: era cioè proprio il *quid pluris* del pericolo, in altre parole, a conferire all'inosservanza prevenzionistica la sostanza di un autentico indicatore di sfruttamento sole

dell'art. 603-*bis* c.p. rivela una precisa scelta di tecnica legislativa: attraverso la tipizzazione degli indici di sfruttamento al comma 3, il legislatore non ha inteso introdurre elementi costitutivi autonomi della fattispecie, né tantomeno istituire una presunzione legale di sfruttamento, bensì ha codificato le regole di copertura dell'inferenza abduttiva che il giudice è chiamato a compiere nel passaggio dal fatto noto, ossia l'indice provato, al fatto ignoto, ossia la condizione di sfruttamento⁸².

Lo schema di ragionamento abduttivo, che è quello da adottare nell'inferenza indice-sfruttamento, procede individuando nell'indice tipizzato il risultato osservabile di cui la condizione di sfruttamento costituisce la spiegazione migliore, sulla base di una massima di esperienza a coefficiente probabilistico medio-alto, secondo cui l'operatore economico che corrisponde retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi, viola sistematicamente la normativa in materia di orario, sicurezza o igiene, ovvero sottopone i lavoratori a condizioni degradanti, si trova ordinariamente in una posizione di forza strutturale su soggetti che, per la loro condizione di vulnerabilità o bisogno, non sono in grado di sottrarvisi. Proprio il carattere statistico e non universale di tale legge di copertura impone tuttavia che l'inferenza abduttiva non venga trattata alla stregua di una deduzione, poiché il coefficiente probabilistico della massima di esperienza lascia aperto uno spazio logico in cui gli indici possono sussistere in assenza di sfruttamento: affinché l'indice risulti epistemicamente affidabile e giuridicamente significativo, esso deve esprimere una effettiva portata offensiva nei confronti dello *status libertatis* del lavoratore, rivelando non una semplice difformità formale rispetto alla disciplina antinfortunistica, ma una compromissione sostanziale delle condizioni di dignità e autodeterminazione della persona impiegata⁸³. Ne consegue che il giudice, lungi dal potersi arrestare alla mera verifica della sussistenza dell'indice tipizzato, è tenuto a percorrere integralmente il procedimento abduttivo nelle sue tre fasi necessarie: prova dell'indice, esplicitazione della massima di esperienza impiegata come regola di copertura ed eliminazione delle spiegazioni alternative che, pur compatibili con gli indici accertati, escludono la condizione di sfruttamento (quali, a titolo esemplificativo, una crisi aziendale temporanea, un errore amministrativo nella gestione delle retribuzioni, ecc...), potendo concludere per la prova dello sfruttamento soltanto quando quest'ultima risulti l'unica ipotesi

violazioni direttamente incidenti sulla tutela personale del lavoratore, T. PADOVANI, *Necessario un nuovo intervento per superare i difetti*, in "Il Quotidiano del Diritto" (Il Sole 24 Ore), 17 novembre 2016.

⁸² La qualificazione degli indici come strumenti di «orientamento probatorio», privi di efficacia presuntiva autonoma, è coerente con l'impostazione della dottrina che ne ha ricostruito la funzione in chiave processuale, cfr. D. FERRANTI, *La legge 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nero nell'ottica del legislatore*, in "www.penalecontemporaneo.it", 15 novembre 2016, p. 3; A. DI MARTINO, "Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione non troppo scontata, in "Diritto penale contemporaneo", 2015, 2, p. 117.

⁸³ In tal senso la giurisprudenza, quando afferma che gli indici di rilevazione attengono a «una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore», intende precisare che la violazione prevenzionistica deve sempre afferire alla dignità personale del lavoratore e non esaurirsi in una mera irregolarità formale, Cass. pen., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49781.

esplicativa resistente, non falsificata dai dati processuali disponibili⁸⁴. Anche ove tale accertamento abbia esito positivo, tuttavia, esso integra una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della tipicità dell'art. 603-*bis* c.p., poiché la fattispecie richiede comunque l'autonomo accertamento dello stato di bisogno del lavoratore e dell'approfittamento di tale condizione da parte del soggetto attivo: elementi che non si lasciano inferire dagli indici tipizzati, ma devono essere provati attraverso un percorso argomentativo indipendente, pena la riduzione della fattispecie a un illecito di mera irregolarità lavorativa, snaturandone la ratio di tutela contro le forme più gravi di sfruttamento della persona e la funzione di *extrema ratio* della sanzione penale⁸⁵.

Il medesimo ragionamento abduttivo, per cui dalla violazione prevenzionistica si risale, attraverso la legge di copertura statistica e l'eliminazione delle spiegazioni alternative, alla condizione di sfruttamento, dovrà essere integralmente replicato allorché si proceda a contestare all'ente la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001, poiché la responsabilità dell'ente, per quanto autonoma rispetto a quella della persona fisica,

⁸⁴ L'applicazione del principio *bard* impone conseguentemente al giudice di escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli indici accertati trovino spiegazione in cause alternative rispetto alla condizione di sfruttamento, non potendosi ritenere raggiunta la prova ogniqualvolta residui una ipotesi esplicativa alternativa dotata di apprezzabile plausibilità logica e fattuale. Tale accertamento dovrà essere condotto con rigore tanto maggiore quanto minore è il numero degli indici accertati: se è vero che la giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di desumere la condizione di sfruttamento anche dalla presenza di un unico indice, è altresì vero che in tal caso lo spazio logico residuo per spiegazioni alternative si amplia considerevolmente, rendendo più gravoso l'onere argomentativo del giudice nel percorso di esclusione delle ipotesi concorrenti e più stringente la verifica della tenuta dell'inferenza abduttiva alla luce del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per la ricorrenza dello sfruttamento in presenza di un solo indice, si veda Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17936.

⁸⁵ Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, in "Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro": «Distinto dallo sfruttamento appare - nella dizione normativa- il concetto di approfittamento dello stato di bisogno, presupposto quest'ultimo che deve ricorrere affinché la condotta di sfruttamento sia punibile [...] Lo stato di bisogno, infatti non si identifica "con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose" [...] Questa lunga premessa è necessaria per comprendere che la condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito. Non basta, dunque, che ricorrano i sintomi dello sfruttamento, come indicati dal terzo comma dell'art. 603 bis cod. pen., ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae». In dottrina, per l'approfittamento come nota modale della condotta tipica, strettamente funzionalizzata all'instaurazione o al consolidamento del rapporto di dipendenza lavorativa e non riducibile alla mera consapevolezza della condizione di bisogno del lavoratore, nonché per la ricostruzione dello «stato di bisogno» come mancanza di mezzi di sussistenza in senso esistenziale e non meramente patrimoniale, con conseguente irriducibilità del concetto tanto alla nozione civilistica di cui all'art. 1448 c.c. quanto allo stato di necessità *ex art. 54 c.p.*, cfr. A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in "Archivio penale", 2019, 1, p. 4 ss., p. 35 ss.

si fonda pur sempre sull'accertamento materiale del fatto di connessione rappresentato dal reato presupposto, sicché la fragilità inferenziale che affligge la prova dello sfruttamento nei confronti dell'autore individuale si riversa necessariamente, e con pari intensità, sul giudizio di responsabilità dell'ente, non potendosi ritenere integrato il fatto di reato presupposto ogniqualvolta la catena abduittiva che conduce dalla violazione prevenzionistica allo sfruttamento non risulti resistente all'eliminazione delle ipotesi esplicative alternative.

È interessante osservare come l'indice rappresentato dalle violazioni prevenzionistica possa proiettarsi sul terreno della «colpa di agevolazione» della società committente per quanto concerne lo sfruttamento realizzatosi nelle imprese fornitrici. Tra gli indici di sfruttamento accertati nel decreto del Tribunale di Firenze che dispone l'amministrazione giudiziaria a *Piazza Italia*, quello relativo alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, riveste un rilievo del tutto peculiare nel ragionamento del Tribunale, in quanto costituisce un fatto oggettivamente percepibile dall'impresa committente nell'ambito della propria attività di verifica della filiera produttiva.

Le violazioni prevenzionistiche accertate nel corso delle ispezioni, consistenti nell'impiego reiterato di macchinari non conformi alle direttive comunitarie, nella mancata formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella mancata verifica della loro idoneità sanitaria e nelle condizioni di degrado igienico del dormitorio aziendale, non erano rilevabili soltanto dagli organi ispettivi preposti, ma avrebbero potuto e dovuto essere percepite dalla committente attraverso un ordinario controllo in loco del sito produttivo⁸⁶. La violazione prevenzionistica, dunque, non esaurisce la propria funzione nell'ambito del giudizio penale a carico del datore di lavoro, ove opera come indice della condizione di sfruttamento ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p., ma si proietta come segnale di allarme oggettivo nella sfera di diligenza esigibile dalla committente, la cui omessa rilevazione, spesso ravvisata insieme all'ingerenza nell'attività degli appaltatori, integra quella violazione delle regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di *culpa in eligendo e in vigilando*⁸⁷.

⁸⁶ Trib. Firenze, cit., p. 22 ss., ove vengono analiticamente descritte le violazioni prevenzionistiche accertate nel corso dei plurimi accessi ispettivi, tra cui il reiterato impiego di macchinari non conformi alle direttive comunitarie di prodotto, la mancata formazione dei lavoratori, la mancata verifica della idoneità sanitaria e le condizioni di degrado igienico del dormitorio aziendale, rispetto alle quali il Tribunale osserva che un mero controllo in loco avrebbe reso manifesta l'insufficienza sia delle maestranze presenti sia dei mezzi aziendali.

⁸⁷ *Ivi.*, p. 37, ove il Tribunale afferma che la committente ha palesato un difetto nella selezione del fornitore cadendo in una vera e propria *culpa in eligendo e in vigilando*, sottolineando altresì come la totale assenza di rapporti di audit e la mancata verifica della reale capacità produttiva del fornitore rendessero pienamente prevedibile ed evitabile il rischio di instaurare un rapporto commerciale con un'impresa strutturalmente fondata sullo sfruttamento lavorativo.

8. La non genuinità dell'appalto tra interposizione e intermediazione illecita

Il profilo dell'ingerenza del committente assume un rilievo centrale tanto sul piano dell'illecito giuslavoristico quanto su quello penalistico, poiché costituisce uno dei principali parametri attraverso cui valutare, da un lato, la genuinità dell'appalto e, dall'altro, l'eventuale violazione di obblighi penalmente rilevanti. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 emerge che gli elementi essenziali dell'appalto, tali da connotarne la stessa tipicità, sono due: l'autonomia organizzativa dell'appaltatore nella gestione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio e l'assunzione, in capo al medesimo, del rischio d'impresa⁸⁸. Solo laddove entrambi tali requisiti risultino effettivamente presenti può parlarsi propriamente di appalto genuino.

Il primo indice di genuinità è rappresentato dall'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione della prestazione. L'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 precisa, significativamente, che tale organizzazione può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. Si tratta di una puntualizzazione di particolare importanza, resa necessaria dal fatto che la precedente definizione contenuta nell'art. 1 della l. n. 1369/1960, non contemplando il riferimento espresso al potere direttivo sui lavoratori, aveva suscitato forti dubbi circa la liceità degli appalti c.d. *labour intensive*, cioè di quelle ipotesi in cui la componente economica e organizzativa prevalente non è costituita da apparati tecnici, capitali o mezzi materiali, bensì dall'impiego della forza lavoro. In questa prospettiva, il primo dato distintivo consiste in un vero e proprio limite negativo all'azione del committente: egli non deve ingerirsi né nell'organizzazione dei mezzi né, soprattutto, nella gestione del personale impiegato dall'appaltatore. La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito tale profilo, affermando che l'elemento decisivo non coincide con la titolarità formale dei mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, bensì con l'esercizio del potere direttivo. Ne consegue che la circostanza per cui i mezzi siano di proprietà del committente non esclude, di per sé, la tipicità del contratto, purché il committente non eserciti in alcun modo il governo dei dipendenti impiegati nell'appalto⁸⁹. Da ciò discende una distinzione fondamentale. Negli appalti c.d. "pesanti", ovvero caratterizzati da lavori particolarmente rilevanti sotto il profilo fisico- materiale e nei quali assumono rilievo mezzi tecnici, impianti o attrezzature, questi possono anche appartenere al

⁸⁸ In questo senso tanto la giurisprudenza, che la dottrina: Cass. civ., Sez. II, 31 gennaio 1989, n. 593 in "Massimario della giurisprudenza italiana"; Cass. civ., Sez. lavoro, 3 novembre 2020, n. 24386, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2021, 2, p. 199; Cass. civ., Sez. lavoro, 20 giugno 2023, n. 17627 in "Quotidiano Giuridico", 2023; V. MANGINI, M. IACUANIELLO BRUGGI, *Il contratto di appalto*, 2^a ed., Torino, UTET, 1997; O. CAGNASSO, voce *Appalto nel diritto privato*, in "Digesto delle discipline privatistiche", sez. commerciale, vol. I, Torino, UTET, 1987, pp. 165-175.

⁸⁹ Cass. civ., n. 12201/2011, cit.; Cass. civ., Sez. lavoro, 3 novembre 2020, n. 24386, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2021, 2, p. 199; Cass. civ., Sez. lavoro, 27 aprile 2022, n. 13182; Cass. civ., Sez. lavoro, 16 febbraio 2023, n. 4828; Cass. civ., Sez. lavoro, 20 giugno 2023, n. 17627, in "Quotidiano Giuridico", 2023.

committente, ma devono essere concretamente organizzati e gestiti dall'appaltatore. Negli appalti *labour intensive*, invece, nei quali l'attività si sostanzia prevalentemente in una prestazione di lavoro, il requisito tipizzante si individua essenzialmente nell'effettiva titolarità del potere direttivo in capo all'appaltatore⁹⁰. Per potere direttivo si intende una reale ed effettiva capacità di organizzazione e controllo della prestazione lavorativa, che non si limiti a compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione)⁹¹. Al committente residua solo la possibilità di fungere da coordinamento tra le imprese e il suo coinvolgimento in questo senso può essere regolato dal capitolato⁹².

Quanto al requisito del rischio di impresa, esso deve essere inteso in una duplice accezione, sia giuridico che economico⁹³. Sotto il profilo giuridico, il rischio consiste nella necessità che l'appaltatore sopporti l'alea economica dell'operazione, ossia che i ricavi siano in grado di superare i costi sostenuti, relativi alla manodopera, ai mezzi, alle materie prime e agli altri fattori produttivi, e che il corrispettivo pattuito venga effettivamente conseguito. Sotto il profilo economico, invece, il rischio si manifesta nell'autonoma organizzazione delle risorse e dei mezzi funzionali al raggiungimento del risultato contrattuale, nonché nella capacità dell'appaltatore di trarre da tale attività un utile economico. Su questo versante, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto più volte, individuando una serie di indici sintomatici della presenza del rischio d'impresa⁹⁴. Tra quelli maggiormente significativi si segnalano: l'esercizio abituale, da parte dell'appaltatore, di una propria attività imprenditoriale; la riconoscibilità esterna e la comprovabilità di tale attività; nonché l'operare, nel medesimo arco temporale, in favore di una pluralità di clienti.

Nella fenomenologia patologica delle esternalizzazioni rientrano tre qualificazioni tra loro connesse: l'appalto non genuino; la somministrazione nulla; la somministrazione irregolare.

⁹⁰ Cass. civ., Sez. V, 24 luglio 2024, n. 20591, in "CED Cassazione", 2024.

⁹¹ Cass. civ., Sez. lavoro, 16 febbraio 2023, n. 4828; Cass. civ., Sez. lavoro, 26 ottobre 2018, n. 27213, in "CED Cassazione", 2018; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 marzo 2013, n. 7820, in "CED Cassazione", 2013; Cass. civ., Sez. lavoro, 13 marzo 2013, n. 6343, in "CED Cassazione", 2013; Cass. civ., Sez. lavoro, 9 aprile 2008, n. 9264, in "Massimario della giurisprudenza italiana", 2008; Cass. civ., Sez. lavoro, 5 ottobre 2002, n. 14302, in "Massimario della giurisprudenza italiana", 2002; nella giurisprudenza di merito: Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, 29 maggio 2023, n. 1959; Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, 7 aprile 2023, n. 93; Tribunale Foggia, Sez. lavoro, 27 giugno 2023, n. 2250.

⁹² Cass. civ., Sez. lavoro, 22 gennaio 2021, n. 1403.

⁹³ M. MIRACOLINI, *Sull'illegittimità dell'interposizione di manodopera: sviluppi giurisprudenziali e normativi*, in "Il lavoro nella giurisprudenza", 2021, n. 11, p. 1058 ss.; P. ALBI, *Il contratto di appalto*, in M. BROLLO (a cura di), *Il mercato del lavoro*, in M. PERSIANI, F. CARINCI, (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, VI, Padova, CEDAM, 2012, p. 1613.

⁹⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 15 dicembre 2004, n. 48, recante "Linee guida per la certificazione dei contratti di lavoro", in G.U. 24 dicembre 2004, n. 300; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11 febbraio 2011, n. 5, recante "Chiarimenti in materia di contratti di appalto e responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003", pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

La prima, presa in considerazione dall'art. 29, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 276/2003 ricorre quando il contratto, pur formalmente qualificato come appalto, sia stipulato in violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ossia in assenza dei requisiti di genuinità (assenza di una reale organizzazione dei mezzi, dell'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore e della concreta assunzione del rischio d'impresa). Lo schema contrattuale dell'appalto viene impiegato per mascherare un differente oggetto: non già una prestazione di *facere* bensì di fornitura di personale e quindi di *dedere*. La somministrazione irregolare (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015), invece, ricorre quando la fornitura di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 81/2015; la somministrazione è nulla (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), infine per difetto di forma scritta del contratto. Si tratta di fattispecie accomunate dalla dissociazione tra titolarità formale del rapporto e controllo sostanziale della prestazione, ma che, sul piano giuslavoristico, danno luogo a rimedi differenti: nell'appalto non genuino e nella somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, mentre, nell'ipotesi di somministrazione nulla, la pronuncia giudiziale ha natura meramente dichiarativa. Inoltre, solo nell'ipotesi di somministrazione irregolare il legislatore prevede espressamente che l'accoglimento del ricorso determini la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con efficacia *ex tunc*, ma si ritiene tale effetto estendibile per analogia anche all'ipotesi di appalto non genuino⁹⁵.

Il piano della non genuinità dell'appalto ha una duplice rilevanza penale a seconda che la contestazione sia mossa alla persona fisica o giuridica.

Nel primo caso, l'art. 18, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che nell'ipotesi di appalto non genuino l'utilizzatore e il somministratore siano puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, e se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo⁹⁶. Specularmente, l'art. 18, comma 5-*ter* prevede poi l'ipotesi della somministrazione fraudolenta, statuendo per il somministratore e l'utilizzatore la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, laddove essa sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Si tratta di un inasprimento sanzionatorio della precedente fattispecie all'art. 38-*bis* del d.lgs. n. 81/2015, abrogata dal d.l. n. 87/2018, che contemplava nei casi di

⁹⁵ Cass. civ., Sez. lavoro, 15 luglio 2011, n. 15610.

⁹⁶ L'art. 18 del d.lgs. n. 276/2024 è stato reintrodotta con il d.l. n. 19/2024 nell'ambito delle misure per contrastare il c.d. «caporalato bianco». In precedenza, infatti, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 aveva operato una sostanziale depenalizzazione dell'interposizione illecita, prevedendo sanzioni amministrative per il fenomeno, F. ANTONACCHIO, *Stop alle frodi nella somministrazione di manodopera*, in "il fisco", n. 17, 29 aprile 2024, p. 1611; P. RAUSEI, *Somministrazione di lavoro. Appalto, distacco, codatorialità e trasferimento d'azienda*, Milano, Wolters Kluwer, 2019; M. PEDRAZZOLI, *Commento agli articoli 18-19*, in L. MONTUSCHI, F. LISO, P. ICHINO, M. PEDRAZZOLI, A. MARESCA, R. DEL PUNTA, R. ROMEI, P. TULLINI, L. NOGLER, P. BELLOCCHI (a cura di), *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, Zanichelli, 2004, pp. 231-255.

somministrazione fraudolenta una più modesta ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato. L'art. 18 non costituisce reato-presupposto all'interno del novero catalogo del d.lgs. n. 231/2001, ma il fenomeno interpositorio assume comunque un ruolo primario nell'ambito delle organizzazioni complesse. Le condizioni che determinano l'illiceità dell'appalto sono spesso impiegate proprio come indici sintomatici per contestare all'ente altre violazioni, specialmente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di reati tributari, nonché come presupposto per inferire una *culpa in vigilando* e giustificare provvedimenti di amministrazione giudiziaria. Si è parlato di veri e propri "indici di non genuinità"⁹⁷, tra i quali la giurisprudenza di merito annovera: l'omesso versamento dell'IVA da parte delle cosiddette «società serbatoio», siano esse società di capitali o cooperative, oppure l'utilizzo di compensazioni con crediti d'imposta inesistenti; presenza di «società filtro» o consorzi privi di una reale struttura operativa, ossia senza dipendenti o con un numero esiguo di essi; breve durata operativa delle società coinvolte spesso limitata a circa tre anni; impiego di una forza lavoro numerosa, non proporzionata alla struttura o alla capacità produttiva dichiarata della società, indicando una possibile interposizione illecita di manodopera; coincidenza delle sedi legali tra diverse società della filiera, suggerendo una mancanza di autonomia operativa e una possibile regia unitaria dietro le diverse entità; utilizzo ricorrente degli stessi professionisti come depositari ed intermediari nella trasmissione dei modelli dichiarativi e delle certificazioni uniche; nomina di prestanome, frequentemente di nazionalità estera, come rappresentanti legali delle società; «transumanza» della forza lavoro tra diverse società, ovvero il trasferimento sistematico dei lavoratori da un'entità all'altra.

Molti di questi indici sono ravvisabili anche nel provvedimento in questione, soprattutto con riferimento al susseguirsi delle società sul territorio, secondo uno schema gestione occulta ma di continuità sostanziale. In definitiva si può dire che il nesso tra interposizione e intermediazione illecita si coglie nel carattere anticipatorio della prima condotta, che nello schermare il vero rapporto giuridico sussistente tra gli operatori finisce per porsi come attività prodromica ad altri illeciti, finendo in alcuni casi ad "agevolarla": ben si coglie allora come il presupposto oggettivo dell'amministrazione giudiziaria sia arricchito anche dai connotati di non genuinità dell'appalto.

9. Sfruttamento del lavoro, obbligo prevenzionistico e catene del valore: una responsabilità in cerca di autore (e viceversa)

Il provvedimento in esame si colloca pienamente nella linea inaugurata dal Tribunale di Milano, che ha progressivamente eletto l'amministrazione giudiziaria

⁹⁷ L. LUPÁRIA DONATI, *Corporate compliance, controllo giudiziario e contratti di appalto*, in "Compliancehub.it", 27 febbraio 2025.

a strumento privilegiato di contrasto allo sfruttamento del lavoro nelle *supply chain*. In questa prospettiva, si assiste a un'ulteriore ridefinizione dell'istituto, sia attraverso l'estensione della legittimazione alla richiesta, sia mediante una crescente attenzione ai profili di *corporate culture*. Il quadro che sembra profilarsi all'orizzonte è, dunque, il seguente: in presenza di filiere produttive complesse e materiali, il rimedio privilegiato è l'amministrazione giudiziaria; quando, invece, l'organizzazione del lavoro è intermediata da piattaforme digitali, si tende a fare ricorso al controllo giudiziario previsto dall'art. 3 della l. n. 199/2016. Marginali sono invece i casi di contestazioni ai sensi della disciplina del decreto legislativo n. 231. I dati, del resto, sono eloquenti: le condanne degli enti per delitti contro la personalità individuale risultano, nella prassi applicativa, pressoché inesistenti⁹⁸. Le poche contestazioni in quest'ultimo settore pongono una questione più profonda, che travalica l'esigenza, pur rilevante, di razionalizzare i rapporti tra strumenti di controllo giudiziario e misure di prevenzione. Ciò che emerge, infatti, è la difficoltà del modello delineato dal d.lgs. 231/2001 nel confrontarsi con il fenomeno delle *Global Value Chain* e, in particolare, con le molteplici manifestazioni della c.d. *modern slavery*⁹⁹.

Il settore della moda rappresenta, sotto questo profilo, un caso emblematico, trattandosi di una tipica catena *buyer-driven*, nella quale il potere economico e organizzativo è concentrato in capo all'impresa committente o capofila, mentre la produzione è frammentata e distribuita tra una pluralità di fornitori e subfornitori¹⁰⁰. In un simile contesto, il modello di responsabilità

⁹⁸ P. ASTORINA, MARINO, E. FUSCO, *La giurisprudenza del Tribunale di Milano sul d.lgs 231/2001: le principali linee di tendenza*, in F. CENTONZE, S. MANACORDA, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., pp. 199-200; M. TRASHAJ, *La giurisprudenza del Tribunale di Bologna sul d.lgs 231/2001: un'analisi dei provvedimenti*, in F. CENTONZE, S. MANACORDA, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., p. 259 ss.; M. IANNUZZIELLO, M. TRASHAJ, *La giurisprudenza del Tribunale di Lecce sul d.lgs 231/2001: un'analisi dei provvedimenti*, in F. CENTONZE, S. MANACORDA, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, cit., p. 297 ss.

⁹⁹ V. MONGILLO, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena di forniture: strategie globali di prevenzione e repressione*, cit., p. 632 ss. Seguendo la recente impostazione di S. WALBY, K. A SHIRE, *Trafficking chains. Modern Slavery in society*, Bristol University Press, 2024, la *modern slavery* è l'insieme delle pratiche in cui, sfruttando situazioni strutturali di vulnerabilità, attori terzi esercitano coercizione su persone per estrarre profitto o, altri benefici materiali, spesso all'interno di catene complesse di transazioni e oltre i confini nazionali, differenziandosi dalla *chattel slavery* per l'assenza di un vincolo con la vittima, non più formalmente oggetto di un diritto di proprietà. Sul tema: J. COCKAYNE, *Developing Freedom: The Sustainable Development Case for Ending Modern Slavery, Forced Labour, Human Trafficking*, United Nations University, 2021, www.unu.edu; J. O'CONNELL DAVIDSON, *Modern Slavery: The Margins of Freedom*, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2015 e soprattutto G. LEBARON, *Combatting Modern Slavery: Why Labour Governance is Failing and What We Can Do About It*, Cambridge: Polity Press, 2020.

¹⁰⁰ Secondo la pionieristica definizione data da G. GEREFFI, M. KORZENIEWICZ, *Commodity Chains and Global Capitalism*, Westport, CT, Praeger, 1994. Sull'evoluzione recente delle GVC, J. HUMPHREY, H. SCHMITZ, *Governance in global value chains*, in "IDS Bulletin", 32(2), 2001, pp. 19-29; T. STURGEON, *How do we define value chains and production networks?*, in "IDS Bulletin", 32(3), 2001, pp. 9-18; G. GEREFFI, J. HUMPHREY, T. STURGEON, *The governance of global value chains*, in "Review of International Political Economy", 2005; V. DE MARCHI, E. DI MARIA, S. PONTE, *Multinational firms and the management of global networks: insights from global value chain studies, Orchestration of the Global Network Organization (Advances in International Management)*, Emerald Group Publishing, Bingley, Vol.

organizational fault, ancorato a categorie antropomorfe, si rivela strutturalmente inadeguato a cogliere fenomeni che oltrepassano il *corporate veil*, poiché il reato matura spesso al di fuori del perimetro formale dell'ente¹⁰¹.

Alcuni segnali di consapevolezza, a ben vedere, iniziano comunque a emergere. Ne costituisce un esempio il Protocollo d'intesa nel settore della logistica, sottoscritto tra la Prefettura di Milano, la Regione Lombardia, l'Osservatorio sulla Cooperazione dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Milano, il Politecnico di Milano e le principali associazioni datoriali e sindacali¹⁰². All'art. 6, il Protocollo disciplina il c.d. certificato di filiera, rilasciato, con validità trimestrale rinnovabile, a seguito della verifica della completezza e dell'aggiornamento della documentazione caricata in piattaforma. Tale certificazione attesta la conformità normativa e la trasparenza dell'impresa rispetto alle informazioni richieste, costituendo inoltre requisito essenziale per l'accesso a specifici incentivi e agevolazioni promossi dalla Regione Lombardia. Parimenti significativa appariva, prima della sua soppressione¹⁰³, la proposta contenuta nel d.d.l. n. 1484/2025 relativa alla c.d. «certificazione unica della moda». L'art. 30 mirava infatti a introdurre, a favore della società capofila che avesse adempiuto a determinati obblighi di compliance, un meccanismo di presunzione *iuris tantum* di conformità del modello organizzativo¹⁰⁴. Di particolare interesse è anche la proposta di riforma del d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla c.d. Commissione Fidelbo, la quale, nel tentativo di rafforzare l'obbligatorietà dell'annotazione dell'illecito da reato, propone di sostituire il termine «annotazione» con «iscrizione» e di modificare il procedimento di archiviazione diretta, riallineandolo, in forma speculare, a quello previsto per la persona fisica¹⁰⁵. Tali sviluppi, sebbene

27, 2014, pp. 463-486; G. GEREFFI, *The emergence of global value chains. Ideas, Institutions, and research communities. Global value chains and development. Redefining the contours of 21st century capitalism*, Cambridge University Press, 2018, pp. 1-42.

¹⁰¹ G. DI VETTA, *Le prospettive di sviluppo della responsabilità degli enti nel diritto penale economico dei diritti umani*, in "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 1-2/2025, pp. 265-266 e più in generale G. DI VETTA, *La responsabilità degli enti nella dimensione transnazionale*, Torino, Giappichelli, 2023.

¹⁰² Protocollo d'intesa per la legalità nei contratti di appalto nel settore della logistica nell'area metropolitana di Milano, in "Osservatorio 231".

¹⁰³ *Ddl Pmi: ok commissione Camera a soppressione articoli su certificazione moda*, in "Il Sole 24 ore", 18 dicembre 2025.

¹⁰⁴ Emblematico l'art. 27 in relazione alle definizioni proposte. "Filiera della moda": insieme composto da società capofila e imprese di filiera legate da rapporti contrattuali e subcontrattuali per realizzare prodotti/servizi nel settore moda (incluse fasi di progettazione, campionatura, produzione e trasformazione di tessile, abbigliamento, pelletteria, calzatura e accessori). "Società capofila": società a capo della filiera (incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza) con sede legale o sedi produttive in Italia, che incarica imprese di filiera di fornire prodotti finiti, lavorazioni (anche intermedie) o campionari/collezioni. "Impresa di filiera": impresa con sede legale o unità produttiva in Italia che partecipa alle fasi di produzione/trasformazione in forza di contratti (appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera) con capofila, con alcune esclusioni (ad es. lavorazione/fornitura materie prime e pellame; accessori "a catalogo" senza personalizzazione). "Subfornitore di filiera": impresa che possiede i requisiti dell'impresa di filiera ed è parte di un contratto di subfornitura con una impresa della filiera.

¹⁰⁵ Si veda, nella proposta di articolato l'art. 13, comma 1, lett. e, f, g, *Relazione conclusiva e proposta di articolato (Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001)*, cit., p. 50.

apprezzabili, non appaiono tuttavia sufficienti. Il rapporto tra ente e catena del valore deve essere affrontato, prima ancora che sul terreno degli strumenti di controllo, sul piano dei modelli di imputazione. Da un lato, infatti, la struttura stessa della catena produce una frattura tra condotta e lesione, in ragione della dispersione delle funzioni e della frammentazione dei centri decisionali all'interno dei *network* societari. Dall'altro, gli studi criminologici mostrano come sia la catena in quanto tale, più che il singolo ente, a costituire il vero *gateway to forced labour*: l'infrastruttura attraverso cui lo sfruttamento si diffonde, secondo dinamiche che attengono tanto alla domanda quanto all'offerta, fino a stabilizzarsi come *corporate culture*¹⁰⁶. Ciò avviene grazie alla capacità delle imprese di isolare i fattori di rischio (*insulating capabilities*) e, al contempo, di alimentare quelli sfruttativi (*exploiting capabilities*)¹⁰⁷. Su tale base, il recepimento della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* potrebbe costituire l'occasione concreta per ripensare il paradigma della responsabilità lungo il nesso tra enti, catene del valore e sfruttamento lavorativo. In questa prospettiva, un significativo termine di paragone è rappresentato dal modello del *failure to prevent* inaugurato dal *Bribery Act* inglese del 2010: la *section 7* configura, infatti, un'autonoma forma di responsabilità della *commercial organisation* per l'omessa prevenzione della corruzione realizzata, nel suo interesse, da un *associated person*, nozione ampia che ricomprende chiunque presti servizi per o per conto dell'ente, inclusi dipendenti, agenti e, in determinate circostanze, società del gruppo. Il tratto maggiormente rilevante, ai fini del discorso qui svolto, risiede nel fatto che l'imputazione non ruota attorno all'individuazione di una specifica persona fisica apicale interna all'organizzazione, né all'accertamento del suo elemento soggettivo, ma si incentra direttamente sul deficit organizzativo dell'ente, al quale è tuttavia riconosciuta una causa di esonero ove riesca a dimostrare di avere adottato *adequate procedures* idonee a prevenire il fatto corruttivo¹⁰⁸. In definitiva, fenomeni come quelli emersi nella sentenza in commento evidenziano come il terreno dello sfruttamento lavorativo possa rappresentare un banco di prova particolarmente significativo per l'evoluzione del modello di imputazione della

¹⁰⁶ J. ALLAIN, A. CRANE, G. LEBARON, L. BEHBAHANI, *REPORT: Forced Labour's Business Models and Supply Chains. (Forced Labour)*, Joseph Rowntree Foundation, 2013, p. 5.

¹⁰⁷ A. CRANE, *Modern slavery as a management practice: exploring the conditions and capabilities for human exploitation*, in "Academy of Management Review", Vol. 38, p. 58 ss.: si veda anche G. LEBARON, *The role of supply chains in the global business of forced labour*, in "Journal of Supply Chain Management", 2021, p. 3; A. CRANE, G. LEBARON, J. ALLAIN, L. BEHBAHANI, *Governance gaps in eradicating forced labor: from global to domestic supply chains*, in "Regulation and Governance", Vol. 13, No. 1, 2019, pp. 86-106; MARQUES, A. ERTHAL, A. CRANE, *Impact pathways: "follow the labour". the labour supply chain and its impact on decent work in product supply chains*, in "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 45, No. 7, 2025, pp. 1395-1401.

¹⁰⁸ Sul modello *Failure to prevent*, J. CLOUGH, *Failure to Prevent Offences: The Solution to Transnational Corporate Criminal Liability?*, in E. BANT (a cura di), *The Culpable Corporate Mind*, Oxford, Hart Publishing, 2023, p. 395; C. WELLS, *Corporate failure to prevent economic crime – a proposal*, in "Criminal Law Review", 2017, (6), pp. 426-439; sul *Bribery act*, nello specifico V. MONGILLO, *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, Vol. I, Napoli, Jovene Editore, 2012, p. 304 ss.; R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, cit. p. 182 ss.

responsabilità degli enti, aprendo prospettive applicative nuove e, allo stato, ancora in larga parte inesplorate¹⁰⁹.

Abstract

Il saggio affronta il rapporto tra sfruttamento del lavoro e organizzazioni complesse, nella prospettiva degli strumenti repressivi e di continuità aziendale predisposti dall'ordinamento per contrastare fenomeni di «nuova schiavitù» nelle catene degli appalti. Muovendo da una recente sentenza del Tribunale di Firenze, il lavoro si concentra nell'analisi dei presupposti, delle differenze e delle criticità delle diverse tecniche di tutela, penali e para-penali, della dignità del lavoro nel contesto dell'impresa, ricostruendo la fisionomia degli istituti così come definita dalla più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano. La ricerca evidenzia l'esigenza di razionalizzazione delle misure preventivo-sanzionatorie e le potenzialità del d.lgs. n. 231/2001, alla luce degli obblighi sovranazionali di due diligence, per assurgere a disciplina privilegiata per intercettare fenomeni lesivi della personalità individuale dei lavoratori nei contesti societari.

This essay addresses the relationship between labour exploitation and complex organisations, from the perspective of the repressive and going-concern instruments established by the legal system to counter phenomena of «modern slavery» within subcontracting chains. Starting from a recent judgment of the Court of Florence, the work focuses on analysing the requirements, differences, and critical issues of the various protective techniques, both criminal and quasi-criminal, safeguarding the dignity of labour within the enterprise, and reconstructs the features of these legal instruments as defined by the most recent case law of the Court of Milan. The research highlights the need to rationalise preventive and punitive measures, as well as the potential of Legislative Decree No. 231/2001, in light of supranational due diligence obligations, to emerge as the preferred framework for detecting phenomena that harm the individual personality of workers within corporate settings.

Parole chiave

Misure di prevenzione antimafia, responsabilità da reato degli enti, salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, catene di appalti, caso di studio

Keywords

Preventive measures against organised crime, corporate criminal liability, occupational health and safety, illegal labour intermediation and exploitation, subcontracting chain, case study

¹⁰⁹ La prospettiva di legare *failure to prevent* e *modern slavery* è stata recentemente proposta da autorevoli *legal scholars* australiani, ANDERSON, HARRIS, *The Failure to Prevent Modern Slavery: Proposing a Novel Legal Approach in Attributing Corporate Criminal Liability for Transnational Human Rights Abuses*, in “Melbourne University Law Review”, 2023. Sul rapporto tra *failure to prevent* e *human rights due diligence*, I. PIETROPAOLI, G. DI VETTA, *The Future of Corporate Liability: Why the ‘Failure to Prevent’ Model Matters for Human Rights Due Diligence Regulation*, in “BIICL Insights”, 2025. Su possibili sviluppi in tal senso, si segnala in dottrina G. DI VETTA, *La responsabilità degli enti nella dimensione transnazionale*, cit.; G. DI VETTA, *Le prospettive di sviluppo della responsabilità degli enti nel diritto penale economico dei diritti umani*, cit.; R. BARTOLI, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in “Sistema penale”, 29 marzo 2021, p. 12 ss.; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. 231/2001)*, in “Cassazione penale”, 2, 2013; F. CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, in “Sistema Penale”, 18 aprile 2025; F. MUCCIARELLI, *Il diritto penale della colpa e la responsabilità degli enti: tra (irrisolte) questioni dogmatiche e (pressanti) esigenze politico-criminali*, in “Sistema penale”, 18 novembre 2025.

Per un'interessante e accurata proposta, *de lege ferenda*, nel senso di modifica del d.lgs. n. 231/2001 in direzione «non derivativa», E. GRECO, *L'illecito dell'ente nella teoria della colpa. Modelli emergenti e proposte di rinnovazione*, Torino, Giappichelli, 2024.